SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 giugno 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 1992, n. 321.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12, relativo all'ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto l'art. 3 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12, relativo all'ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno;

Visti gli articoli 17, 21 e 40 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Attesa la necessità di procedere ad alcune modifiche del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12, allo scopo di uniformare il livello delle principali strutture operative in cui si articola il Dipartimento per il Mezzogiorno;

Sentita la commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nelle adunanze generali del 22 dicembre 1988 e del 16 maggio 1989;

D'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel comma 7 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12, è aggiunto il seguente periodo: «All'Ispettorato è preposto un dirigente con la qualifica di dirigente generale dello Stato o altra qualifica equiparata o da equiparare ai sensi del comma 3 dell'art. 6».

2. Conseguentemente la tabella *A* - quadro 1° - allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12, è integrata con un posto di dirigente generale di livello *B* o *C* e qualifiche equiparate o equiparabili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° aprile 1992

Il Presidente: ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1992
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 165

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) è il seguente:

«Art. 3 (*Dipartimento per il Mezzogiorno*). — 1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento per il Mezzogiorno, per l'espletamento di tutte le funzioni previste dalla legislazione vigente, ivi comprese quelle relative alla valutazione economica dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione.

2. All'ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno, da articolarsi in servizi, si provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

3. Il personale del Dipartimento, nel numero massimo determinato dal decreto di cui al comma precedente, è composto da dipendenti comandati o collocati fuori ruolo dalle amministrazioni statali, da enti pubblici anche economici e dagli organismi dell'intervento straordinario, nonché da esperti, tenendo conto di precisi requisiti di professionalità e specializzazione anche in materia di valutazione economico-finanziaria dei progetti».

— Il testo degli articoli 17, 21 e 40 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

«Art. 21 *(Uffici e dipartimenti)*. — 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera *a)* dell'art. 19, il Presidente del Consiglio di Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art. 22.

2. Per gli adempimenti di cui alla lettera *n)* dell'art. 19, è istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.

3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.

4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.

5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente.

6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato.

7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza».

«Art. 40 *(Norme finali)*. — 1. Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al comma 5 dell'art. 21, restano ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici cui siano preposti Ministri senza portafoglio.

2. Per la segreteria particolare del Presidente del Consiglio dei Ministri, per i Gabinetti e le segreterie particolari del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri senza portafoglio, nonché per la segreteria particolare del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si applicano le disposizioni vigenti.

3. Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la costituzione e la disciplina del Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Sono soppressi i profili professionali e la distinzione in ruoli di cui alla tabella allegata alla legge 8 agosto 1985, n. 455.

5. Si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui all'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 12/1987, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 3 *(Organizzazione del Dipartimento)*. — 1. Il capo del Dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, agli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato o equiparati o da equiparare ed i professori universitari ordinari di ruolo. Il capo del Dipartimento è collocato fuori ruolo nell'ambito dell'amministrazione di provenienza, in conformità all'ordinamento di questa. Il capo del Dipartimento, per l'espletamento delle sue attribuzioni, è coadiuvato dai responsabili dei servizi.

2. Il Dipartimento si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio affari legislativi e generali, contenzioso e stampa;
b) Servizio attività di coordinamento;
c) Servizio valutazione economica;
d) Servizio programmazione e accordi di programma;
e) Servizio attività promozionali ed innovazione;
f) Servizio programmi comunitari.

3. I servizi sono articolati, per omogeneità di materia, in reparti ed in sezioni mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; ad essi sono preposti dirigenti nominati con decreto del medesimo Ministro, sentito il capo del Dipartimento. Per la nomina a capo servizio è richiesta la qualifica di dirigente generale dello Stato o altra qualifica equiparata o da equiparare ai sensi del comma 3 dell'art. 6.

4. Gli esperti, i quali devono essere dotati di buona qualificazione nelle specifiche aree professionali connesse con la programmazione e l'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, se stranieri, della padronanza della lingua italiana, possono essere anche persone estranee alla pubblica amministrazione. Essi sono nominati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; con decreto del medesimo Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione dei compensi agli esperti in relazione all'importanza delle attività da svolgere e tenendo conto della natura e del livello delle varie prestazioni. Il rapporto con gli esperti è costituito ai sensi dell'art. 2222 del codice civile ed il relativo contratto è stipulato per la pubblica amministrazione dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o, per sua delega, dal capo del Dipartimento.

5. È posto a disposizione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno non più di un dirigente generale o equiparato o da equiparare, con funzioni di consigliere ministeriale.

6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e per provvedere, anche a favore delle regioni e degli enti locali meridionali, agli adempimenti relativi a studi, programmi, ricerche, indagini e progettazioni occorrenti per la predisposizione e l'aggiornamento del programma triennale, per la predisposizione del piano annuale e per le altre attività connesse alla programmazione e attuazione degli interventi, nonché per provvedere alla valutazione della efficienza e dell'efficacia degli interventi, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del capo del Dipartimento, può avvalersi delle strutture dell'Agenzia, per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonché, mediante apposite convenzioni, di prestazioni di soggetti e organismi pubblici e privati.

7. Nell'ambito del Dipartimento è istituito un apposito Ispettorato competente in materia di amministrazione e personale. *All'Ispettorato è preposto un dirigente con la qualifica di dirigente generale dello Stato o altra qualifica equiparata o da equiparare ai sensi del comma 3 dell'art. 6*».

— Il testo del comma 3 dell'art. 6 del medesimo D.P.R. n. 12/1987 è il seguente: «3. Ai fini del presente decreto, il personale comandato e proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario e dagli enti pubblici economici verrà equiparato, anche in relazione alle professionalità acquisite, alle qualifiche ed ai livelli del personale statale sulla base dei criteri fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali».

— La tabella *A* - quadro 1° - allegata al citato D.P.R. n. 12/1987, così come modificata dal presente decreto, è la seguente:

«TABELLA *A*
(prevista dall'art. 6)

CONTINGENTE DEL PERSONALE

	Collocati fuori ruolo e comandati	Esperti
Quadro 1° - PERSONALE DIRIGENTE:		
Dirigenti generali, livello B e C, e qualifiche equiparate o equiparabili	9	— »

92G0361

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 dicembre 1991, n. 462.

Regolamento di esecuzione della legge 27 giugno 1990, n. 171, sulla disciplina metrologica dei termometri clinici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 27 giugno 1990, n. 171, recante la disciplina metrologica dei termometri clinici in attuazione delle direttive CEE n. 83/128 e n. 84/414 e, in particolare l'art. 6, il quale prevede che, mediante decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato siano adottate norme di esecuzione della legge stessa;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione delle suddette disposizioni regolamentari;

Sentite le associazioni di categoria più rappresentative;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 12 settembre 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 343595 dell'11 novembre 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento stabilisce le norme di attuazione della legge 27 giugno 1990, n. 171 — di seguito denominata «legge» — per la definizione dei requisiti di idoneità e delle modalità del controllo metrologico nazionale dei termometri clinici, la individuazione degli enti delegati alla esecuzione della verificazione prima e la determinazione delle relative tariffe sostitutive dei diritti metrici nonché la designazione degli uffici metrici cui devono essere spediti i termometri clinici d'importazione.

Art. 2.

1. Le operazioni concernenti il controllo metrologico nazionale comprendono l'approvazione del modello e la verificazione prima secondo le procedure, le norme sulle caratteristiche metrologiche e le prescrizioni tecniche inerenti alla costruzione e al funzionamento fissate dalla legge e dal presente decreto.

2. L'approvazione del modello costituisce condizione di ammissibilità alla verificazione prima.

Art. 3.

1. Ai fini dell'approvazione nazionale del modello, i termometri clinici devono essere conformi alle norme di fabbricazione di cui al capitolo I e presentare i requisiti previsti dal capitolo II dell'allegato 1 al presente decreto. Si osservano in proposito le prescrizioni del capitolo III.

Art. 4.

1. La verificazione prima nazionale dei termometri clinici va eseguita su ciascun esemplare presentato e comprende le prove contemplate dal capitolo IV dell'allegato 1 al presente decreto, integrate con quelle fissate dal provvedimento di approvazione del relativo modello.

2. Gli uffici provinciali metrici effettuano le prove di cui al comma 1 presso il laboratorio del fabbricante o importatore richiedente, situato nella provincia di competenza dell'ufficio, avvalendosi del personale addetto al laboratorio medesimo. Qust'ultimo deve essere dotato di una sala per le operazioni di verificazione prima, ivi comprese quelle concernenti l'apposizione dei bolli legali, dei termometri campione e delle apparecchiature tecniche che, in relazione al volume dei termometri prodotti o importati e alle caratteristiche degli esemplari da verificare, siano riconosciuti idonei con apposita certificazione ministeriale.

3. Il richiedente che non intenda mettere a disposizione il proprio laboratorio o ne sia sprovvisto, può, sottoporre i termometri clinici a verificazione prima presso il laboratorio di uno degli enti pubblici o di una loro azienda delegati ai sensi dell'art. 6.

4. Su specifica richiesta del fabbricante o dell'importatore, la verificazione prima nazionale può essere effettuata altresì secondo le condizioni stabilite da un'apposita autorizzazione ministeriale, rilasciata sulla base dei seguenti criteri tecnici:

a) con l'adozione delle regole del campionamento statistico, qualora sulla base dell'esame obiettivo dei processi produttivi, effettuato dall'ufficio centrale metrico, risulti accertata l'omogeneità statistica dei lotti che vengono sottoposti alla verificazione;

b) mediante l'applicazione dei criteri della garanzia della qualità, nei casi in cui il sistema di garanzia della qualità adottato dal fabbricante, ai fini della conformità dei termometri prodotti al modello approvato, risulti certificato dall'ufficio centrale metrico.

Art. 5.

1. Per la presentazione della domanda, per l'esame del modello e per ogni altro adempimento e procedura correlati alla verificazione prima e non regolamentati dalla legge o dal presente decreto, si seguono le modalità stabilite per gli strumenti metrici disciplinati dal testo

unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le istruzioni allo scopo impartite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

1. La verificazione prima nazionale e quella CEE possono essere delegate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o alle loro aziende che per tali verificazioni si avvalgono di un proprio laboratorio, avente idonea valenza metrologica, tecnica ed organizzativa, da accertare mediante esame tecnico eseguito dall'ufficio centrale metrico con riferimento alle dotazioni prescritte per i laboratori dei fabbricanti e degli importatori dall'art. 4, comma 2, e sulla base dei criteri di massima di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 7.

1. La delega di cui all'art. 6 è conferita, su richiesta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il decreto stabilisce se il laboratorio della camera o dell'azienda è abilitato ad effettuare la verificazione prima nazionale e quella CEE, oppure una sola di esse.

2. La delega ha validità di dieci anni ed è revocata di diritto qualora non siano rispettate le condizioni alle quali essa è attribuita.

Art. 8.

1. Per la verificazione prima nazionale o CEE dei termometri clinici eseguita dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dalle loro aziende, delegate ai sensi dell'art. 6, deve essere corrisposta la tariffa sostitutiva del diritto metrico di lire 400 per ogni termometro.

Art. 9.

1. I termometri d'importazione di cui all'art. 2, comma 2, della legge devono essere spediti all'ufficio metrico di una delle seguenti province:

Como;

Palermo;

Roma.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

Visto, il *Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1992
Registro n. 8 Industria, foglio n. 70

ALLEGATO 1

CAPITOLO I

1. *Unità di misura della temperatura.*

L'unità di misura della temperatura usata per la graduazione dei termometri è il grado Celsius.

2. *Campo della graduazione e divisione della scala.*

La graduazione della scala termometrica deve estendersi almeno da 35,5 °C a 42,0 °C, e il valore di ogni divisione deve essre di 0,1 °C.

3. *Tipi.*

3.1. I termometri possono essere dei due tipi seguenti: termometro ad asta e termometro a guaina.

3.1.1. Nel termometro ad asta, la scala è tracciata direttamente su l'asta stessa.

3.1.2. Nei termometri a guaina, la scala è tracciata su di un supporto fissato longitudinalmente dietro il capillare; il capillare ed il supporto della scala sono racchiusi in un tubo trasparente fissato ermeticamente al serbatoio e formante una guaina di protezione.

3.2. I termometri sono provvisti di un dispositivo «a massima» tale da impedire che la colonna di mercurio si ritiri spontaneamente per il semplice effetto del raffreddamento del termometro.

4. *Materiali.*

4.1. Il bulbo dei termometri deve essere fabbricato con un vetro che soddisfi le condizioni di cui al capitolo II. Tale vetro è identificato in modo visibile ed indelebile:

4.1.1. con un contrassegno incorporato nel vetro dal produttore del vetro in modo che sia chiaramente identificabile sul bulbo dopo la fabbricazione del termometro,

4.1.2. oppure con un contrassegno scelto dal produttore del vetro ed apposto dal produttore del termometro, tale da caratterizzare chiaramente il tipo di vetro utilizzato. La conformità di questo vetro con quello approvato in forza delle prescrizioni del capitolo III punto 1.1. deve essere attestata da un certificato di conformità rilasciato dal produttore del vetro.

4.2. I vetri utilizzati per il dispositivo di massima e per il capillare devono avere una resistenza idrolitica equivalente a quella prevista al capitolo II punto 1.

4.3. Nel caso dei termometri a guaina il supporto della scala deve essere in vetro opalino, di metallo oppure di una sostanza che abbia una stabilità dimensionale equivalente.

4.4. Nel caso dei termometri a guaina, quest'ultima deve essere di vetro.

5. *Costruzione.*

5.1. Il termometro deve essere privo di ogni difetto che possa impedirne il normale funzionamento o indurre in errore chi ne faccia uso.

5.2. Le estremità del termometro debbono avere una forma tale da evitare ogni rischio di incidenti durante l'uso.

5.3. Il capillare deve permettere di distingure facilmente sotto un unico ed identico angolo la colonna di mercurio su tutta la sua lunghezza ed il suo menisco. Esso deve essere di forma prismatica, con effetto di ingrandimento, od essere costruito in modo da permettere un'identica facilità di lettura.

5.4. Il mercurio deve essere sufficientemente puro e secco. Per assicurare il buon funzionamento del termometro, il bulbo, il capillare ed il mercurio devono essere esenti da gas, da schegge di vetro e da corpi estranei.

5.5. Durante il lento riscaldamento del termometro, la colonna di mercurio deve salire in modo uniforme, senza sbalzi rilevanti. Essa deve scendere al di sotto del tratto numerato più basso quando il mercurio subisce un'accelerazione di 600 m/s al livello del fondo del bulbo, dopo che il termometro sia stato riscaldato almeno a 37 °C e quindi raffreddato ad una temperatura più bassa del valore minimo della scala.

5.6. Nei termometri a guaina, il supporto della scala deve essere posto esattamente a contatto del capillare ed essere fissato nella guaina in modo abbastanza solido da non potersi spostare rispetto al capillare stesso. La posizione del supporto deve essere tale che gli spostamenti dello stesso rispetto al capillare possano essere facilmente individuati grazie ad un trattino indelebile tracciato sulla guaina all'altezza di uno dei tratti di graduazione numerati, o mediante un metodo equivalente.

5.7. La guaina non deve contenere umidità, mercurio, schegge di vetro e corpi estranei.

6. *Graduazione e numerazione.*

6.1. La graduazione deve essere tracciata in modo da risultare netta ed uniforme. La graduazione e la numerazione devono essere incise o stampate in modo chiaro e indelebile.

6.2. L'ampiezza di ogni divisione dev'essere pari almeno a 0,5 mm per i termometri ad asta e a 0,6 mm per i termometri a guaina.

6.3. I tratti devono essere perpendicolari all'asse del termometro ed il loro spessore non deve superare un quinto dell'ampiezza di una divisione, aumentata di 0,05 mm nel caso dei termometri a guaina ed un quarto di tale ampiezza aumentata di 0,05 mm nel caso dei termometri ad asta. I tratti corrispondenti ai grandi interi ed ai mezzi gradi devono essere più lunghi degli altri.

6.4. I tratti corrispondenti ai gradi interi sono numerati. Per i termometri ad asta, la numerazione del tratto corrispondente a 37 °C è facoltativa e può essere sostituita dall'indicazione di cui al punto 6.5.

6.5. Il tratto corrispondente alla temperatura di 37 °C può essere messo in evidenza mediante un colore diverso da quello della numerazione e/o con un segno supplementare.

6.6. I tratti e le cifre devono essere sistemati in modo da essere visibili contemporaneamente alla colonna di mercurio.

7. *Iscrizioni.*

7.1. Sull'asta, nel caso dei termometri ad asta, o sul supporto della scala, nel caso di termometri a guaina, devono figurare in modo indelebile le seguenti iscrizioni:

7.1.1. l'indicazione del simbolo dell'unità di temperatura « °C »;

7.1.2. il contrassegno di approvazione nazionale del modello, costituito, nell'ordine seguente, dalle descrizioni sottospecificate:

la lettera I,

le ultime due cifre dell'anno di approvazione,

la sigla numerica o alfanumerica del provvedimento di approvazione nettamente separata dall'indicazione dell'anno;

7.1.3. il marchio di identificazione del produttore o la sua ragione sociale;

7.1.4. all'occorrenza, il contrassegno di cui al punto 4.1.2.

7.2. Altre indicazioni possono essere autorizzate soltanto se non inducono in errore l'utente o se non ostacolano la lettura delle indicazioni. Il tempo di misura non deve figurare sullo strumento.

8. *Errori massimi tollerati.*

Gli errori massimi tollerati sono + 0,10 °C e — 0,15 °C. Questi valori si applicano alle indicazioni stabilizzate di un termometro.

Per indicazione stabilizzata di un termometro s'intende l'indicazione fornita da un termometro che, dopo aver raggiunto l'equilibrio termico con un bagno d'acqua ad una temperatura compresa nel campo della graduazione del termometro, è stato raffreddato ad una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C.

9. *Influenza del tempo di immersione.*

Se un termometro che si trova inizialmente alla temperatura t_1 (15 °C $\leq t_1 \leq$ 30 °C) viene bruscamente immerso in un bagno di acqua agitata alla temperatura costante di t_2 (35,5 °C $\leq t_2 \leq$ 42,0 °C) e viene tolto da tale bagno dopo 20 secondi, l'indicazione del termometro dopo il suo raffreddamento alla temperatura ambiente (15 °C a 30 °C) deve soddisfare le seguenti condizioni:

1) rispettare gli errori massimi tollerati,

2) presentare uno scarto non superiore a 0,005 ($t_2 - t_1$) dalla indicazione stabilizzata per la temperatura t_2.

10. *Posizione del bollo di verifica prima nazionale.*

10.1. Per l'apposizione del bollo di verifica prima nazionale di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 171/1990 deve essere lasciato libero un apposito spazio sull'asta o sulla guaina del termometro a seconda del caso nettamente separato dal bollo predetto, su cui devono essere riportate di seguito le ultime due cifre dell'anno di verifica.

10.2. Nel caso di marcatura effettuata mediante la tecnica della sabbiatura, le lettere e le cifre debbono essere interrotte in punti opportuni, tali che non nuocciano alla loro leggibilità.

11. *Termometri per usi speciali.*

Per usi speciali, da indicare sinteticamente sul termometro, possono essere autorizzate caratteristiche diverse da quelle prescritte nei punti precedenti.

CAPITOLO II

REQUISITI DEL VETRO UTILIZZATO PER LA FABBRICAZIONE DEI BULBI

1. *Resistenza idrolitica.*

Durante l'analisi del vetro conformemente alle prescrizioni della norma ISO R 719-1981 (determinazione della resistenza idrolitica del vetro in grani a 98 °C), la qualità di alcali passati in soluzione deve corrispondere al massimo a 263,5 di Na 0 per 1 g di vetro.

2. *Depressione dello zero.*

Per determinare la depressione dello zero si utilizzano appositi termometri sprovvisti del dispositivo di massima, fabbricati con il vetro da controllare conformemente alle disposizioni stabilite dall'Ufficio centrale metrico.

2.1. La depressione media dello zero, determinata secondo il metodo descritto più oltre, non deve superare 0,05 °C.

2.2. I termometri di prova debbono avere i seguenti requisiti.

2.2.1. Campo della scala: da — 3 °C a + 3 °C almeno.

2.2.2. Valore della divisione: 0,02 °C, 0,05 °C oppure 0,1 °C.

2.2.3. L'ampiezza della divisione deve essere almeno pari a 0,7 mm per i termometri a guaina e a 1,0 mm per i termometri ad asta.

2.2.4. La camera di espansione deve essere sufficientemente ampia per consentire un riscaldamento senza danno del termometro sino a 400 °C.

2.3. Ciascun termometro di prova deve essere controllato, per quanto riguarda la sua buona stabilizzazione, secondo le seguenti disposizioni:

2.3.1. il termometro è riscaldato in un mezzo a temperatura controllata (bagno di liquido o forno) dalla temperatura ambiente sino a 350 °C ± 10 °C e mantenuto a tale temperatura per 5 minuti almeno. In seguito, esso viene raffreddato nel mezzo a temperatura controllata sino a 50 °C, mentre la temperatura del mezzo medesimo diminuisce di 10-15 °C/ora;

2.3.2. quando il termometro ha raggiunto la temperatura di 50 °C, viene tolto dal mezzo a temperatura controllata e si determina quindi la correzione a 0 °C (valore K_1);

2.3.3. in seguito il termometro è riscaldato una seconda volta fino a 350 °C ± 10 °C in un mezzo a temperatura controllata e mantenuto a tale temperatura per 24 ore. Indi il termometro è raffreddato sino a 50 °C come disposto al punto 2.3.1;

2.3.4. quando il termometro ha raggiunto la temperatura di 50 °C viene tolto dal mezzo a temperatura controllota e si determina nuovamente la correzione a 0 °C (valore K_2);

2.3.5. il valore assoluto della differenza tra K_2 e K_1 deve essere $\leq$ 0,15 °C. I termometri che non soddisfano a tale requisito non possono essere utilizzati per la determinazione della depressione dello zero.

2.4. *Svolgimento delle prove.*

2.4.1. Debbono essere utilizzati almeno tre termometri che hanno soddisfatto ai requisiti della prova di stabilizzazione di cui al punto 2.3. e che sono stati riscaldati oltre la temperatura ambiente dopo la determinazione del K_2.

2.4.2 Ciascun termometro deve essere controllato almeno tre volte secondo le disposizioni dei punti da 2.4.2.1. a 2.4.2.3.

2.4.2.1. Il termometro viene mantenuto per una settimana tra 20 °C e 25 °C. Alla fine della settimana, si determina la correzione a 0 °C (valore K_3).

2.4.2.2. In seguito il termometro viene mantenuto in un bagno di prova a 100 °C ± 1 °C durante 30 minuti e viene in seguito tolto da tale bagno. Il termometro deve raffreddarsi a contatto con l'aria. Durante il suo raffreddamento a temperatura ambiente, il bulbo non deve venire a contatto con altri oggetti.

2.4.2.3. Al massimo 15 minuti dopo aver tolto il termometro dal bagno di prova viene determinata la correzione a 0 °C. Il valore della correzione è indicato dal simbolo K_4.

2.4.3. Ripetere le operazioni descritte nei punti da 2.4.2.1 a 2.4.2.3 per ottenere una serie di n differenze $K_4 - K_3$, $K_6 - K_5$, ... $K_{2n+2} - K_{2n+1}$, che rappresentano i valori della depressione dello zero del termometro ottenuti durante la prima, la seconda e rispettivamente l'ennesima serie di misure.

2.4.4. *Quando n serie di misure sono state effettuate con m* termometri di prova, la depressione media dello zero di tali termometri si esprime con la seguente formula:

$$\frac{1}{m \cdot n} \sum_{i=1}^{m} [(K_4^{(i)} - K_3^{(i)}) + (K_6^{(i)} - K_5^{(i)}) + \cdots + (K_{2n+2}^{(i)} - K_{2n+1}^{(i)})]$$

Conformemente ai punti 2.4.1 e 2.4.2, le condizioni

$$m \geq 3 \text{ e } n \geq 3$$

debbono essere soddisfatte per m e per n.
Lo scarto tipo della depressione media dello zero, determinata in base alle disposizioni di cui sopra, non deve superare 0,01 °C.

CAPITOLO III

1. *Approvazione nazionale del modello.*

1.1. All'atto dell'approvazione nazionale del modello, i termometri debbono essere esaminati per verificare la conformità con le disposizioni tecniche e metrologiche del presente allegato. Si deve inoltre procedere alle prove di cui al capitolo II.

1.2. Ogni fabbricante di termometri, che per fabbricare il bulbo utilizzi un vetro sprovvisto del marchio del produttore del vetro, deve comunicare all'Ufficio centrale metrico il contrassegno di cui al capitolo I, punto 4.1.2, e la composizione chimica di tale vetro garantita dal produttore del vetro.

CAPITOLO IV

1. *Verifica prima nazionale.*

L'esame di verifica prima nazionale consiste nell'accertare la conformità dei termometri con il modello approvato.

1.1. Per verificare la conformità dei termometri con le prescrizioni di cui ai punti 8 e 9 del presente allegato occorre procedere alla prova seguente: i termometri devono essere controllati in bagni di acqua ben agitata, mediante confronto con termometri campione.
Tale controllo va effettuato ad almeno due temperature, che differiscono di 4 °C o più e comprese entro 35,5 °C e 42,0 °C.
La durata dell'immersione deve essere di 20 secondi per una temperatura e di 40 secondi per l'altra con periodica permuta delle temperature o delle durate di immersione.
La lettura dei termometri, tenuti in posizione verticale, va effettuata sempre dopo che i termometri stessi sono stati tolti dal bagno e sono tornati alla temperatura ambiente.
L'incertezza con cui è determinato l'errore non deve superare 0,03 °C.
Questo esame deve essere effettuato almeno quindici giorni dopo aver ricevuto i termometri.

1.2. Se il bulbo dei termometri è fabbricato con vetro non identificato dal produttore del vetro:
a) deve essere tenuto a disposizione dell'Ufficio centrale metrico il certificato di cui al capitolo I, punto 4.1.2, relativo ai termometri presentati alla verifica prima nazionale;
b) su iniziativa dell'Ufficio centrale metrico si deve eseguire periodicamente un'analisi che consenta di determinare la composizione chimica del vetro del bulbo di un termometro presentato alla verifica prima nazionale onde accertarne la conformità con il vetro approvato.

— —

ALLEGATO II

Tariffa sostitutiva del diritto metrico di verificazione prima CEE o nazionale dei termometri clinici da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o alle loro aziende:

per ogni termometro . . . . L. 150

CRITERI DI MASSIMA PER L'IDONEITÀ DEI LABORATORI ALLE OPERAZIONI DELEGATE DI VERIFICAZIONE PRIMA DI TERMOMETRI CLINICI.

1. Il laboratorio deve disporre di personale di provata integrità professionale, avente le necessarie competenze tecniche.

2. Il personale deve rispettare il vincolo del segreto professionale.

3. Il laboratorio deve operare in modo indipendente da associazioni, ditte o persone aventi un interesse diretto o indiretto nel settore dei termometri clinici per quanto concerne l'effettuazione delle prove, l'applicazione dei bolli e quanto correlato con la delega della verificazione prima.

4. Il laboratorio deve aver contratto apposita assicurazione di responsabilità civile per tutto quanto attiene alle operazioni di verificazione effettuate, ove tale assicurazione non sia altrimenti coperta.

5. Il laboratorio si impegna a fornire la necessaria assistenza al personale dell'Ufficio metrico centrale e di quello provinciale competente per territorio, incaricato dell'accertamento della sussistenza delle condizioni fissate dal provvedimento di delega, nonché della validità regolamentare delle operazioni metrologiche effettuate.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle diposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il testo dell'art. 6 della legge n. 171/1990 (Disciplina metrologica dei termometri clinici in attuazione delle direttive CEE n. 83/128 e 84/414) è il seguente:

«Art. 6 (*Decreti di esecuzione*). — 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con propri decreti:

a) i requisiti di idoneità metrologica richiesti ai fini dell'approvazione del modello, nonché le norme di fabbricazione e le modalità di esecuzione del controllo metrologico nazionale;

b) gli enti pubblici o le loro aziende, cui può essere delegata l'esecuzione della verificazione prima, nonché le tariffe di cui all'art. 5;

c) l'estensione del controllo metrologico nazionale a termometri clinici fondati sull'impiego di principi e tecniche diversi da quelli utilizzati per la costruzione dei termometri contemplati dall'art. 1:

d) gli eventuali adeguamenti delle disposizioni tecniche della presente legge alle direttive comunitarie in materia di controllo CEE dei termometri clinici;

e) gli uffici provinciali metrici cui debbono essere spediti i termometri clinici d'importazione ai sensi dell'art. 2, comma 2;

f) ogni altra norma per l'esecuzione della presente legge.

2. I decreti di cui al comma 1, concernenti le materie di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)*, sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

92G0359

DECRETO 24 giugno 1992.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. SOCIMI - Società costruzioni industriali Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 28 maggio 1992 con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato lo stato d'insolvenza della S.p.a. SOCIMI - Società costruzioni industriali Milano, con sede in Milano, via Varesina, 115, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla legge sopraindicata;

Ritenuto che sussistano i requisiti e ricorrano i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. SOCIMI - Società costruzioni industriali Milano e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. SOCIMI - Società costruzioni industriali Milano, con sede in Milano, via Varesina, 115, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Sono nominati commissari l'ing. Antonio Bugini, nato a Dalmine (Bergamo) il 20 giugno 1933; il dott. Guido Carlo Montanari, nato a Milano il 23 novembre 1936; l'avv. Paolo Casella, nato a Milano il 26 marzo 1952.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro del tesoro
CARLI

92A3058

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 giugno 1992.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto di ammalati e di feriti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B)*, punto 3), annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione della agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1991, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B)*, punto 3), della tabella *B* annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

829) Fraternita di misericordia di Serino, con sede in Serino (Avellino);

830) Fraternita di misericordia di Zafferana Etnea, con sede in Zafferana Etnea (Catania);

831) Pubblica assistenza Croce verde in Manarola, con sede in Manarola di Riomaggiore (La Spezia);

832) Associazione volontari del soccorso, con sede in Santa Croce Camerina (Ragusa);

833) Pubblica assistenza della Città di Civitella Roveto, con sede in Civitella Roveto (L'Aquila);

834) Fraternita misericordia del Parteolla, con sede in Dolianova (Cagliari);

835) Volontari del soccorso Brugnato, con sede in Brugnato (La Spezia);

836) Associazione di pubblica assistenza - Croce bianca Paganella, con sede in Fai della Paganella (Trento);

837) Pubblica assistenza Frigento, con sede in Frigento (Avellino);

838) Associazione assistenza pubblica, con sede in Maranello (Modena);

839) Associazione volontari per la pubblica assistenza Croce blu, con sede in Mirandola (Modena);

840) Pubblica assistenza Pianoro, con sede in Pianoro (Bologna);

841) Pubblica assistenza Castenaso, con sede in Castenaso (Bologna);

842) Fraternita di misericordia, con sede in Mussomeli (Caltanissetta);

843) S.O.S. Lambrate, con sede in Milano;

844) Associazione di pubblica assistenza Valle del Lucido, con sede in Monzone di Fivizzano (Massa Carrara);

845) Fraternita di misericordia di San Bartolomeo in Galdo, con sede in San Bartolomeo in Galdo (Benevento);

846) Fraternita di misericordia di Celano, con sede in Celano (L'Aquila).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1992

Il Ministro: FORMICA

92A3056

DECRETO 24 giugno 1992.

Modalità di recupero delle ritenute alla fonte non versate per effetto della sospensione dei termini disposta con decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, concernente provvidenze per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che ha istituito il Servizio centrale della riscossione;

Visto il decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, con cui è stata disposta, tra l'altro, la sospensione dal 24 novembre 1991 al 31 maggio 1992 dei termini per il versamento delle ritenute effettuate sui redditi di lavoro dipendente e su quelli ad essi assimilati nei confronti dei soggetti esercenti attività commerciale ed artigianale aventi domicilio fiscale nelle province di Trieste e Gorizia e nei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato *A* all'accordo tra Italia e Iugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129;

Visto, in particolare, l'art. 5 del citato decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, il quale stabilisce che il recupero delle imposte dovute e non versate ai sensi del precedente art. 3 deve avvenire senza aggravio di interessi ed altri oneri mediante versamento rateale in sei mesi a decorrere dal 1° luglio 1992 e rinvia ad un decreto ministeriale la fissazione delle relative modalità;

Considerata, pertanto, la necessità di fissare modalità e termini per il recupero delle imposte oggetto della sospensione;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti previsti dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, esercenti attività commerciale ed artigianale ed aventi domicilio fiscale nelle province di Trieste e Gorizia e nei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato *A* all'accordo tra Italia e Iugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129, che hanno usufruito della sospensione dei termini di versamento di ritenute sui redditi di lavoro dipendente e ad essi assimilati scadenti tra il 24 novembre 1991 e il 31 maggio 1992, devono corrispondere le imposte non versate, senza applicazione di interessi ed altri oneri, secondo le disposizioni dell'articolo che segue.

Art. 2.

Le ritenute alla fonte non corrisposte per effetto della sospensione devono essere ripartite in sei rate mensili scadenti, ciascuna, tra il primo e il quindici di ogni mese a partire da luglio 1992. Con la prima rata dovranno essere versate le ritenute operate nel mese di dicembre 1991, mentre con le ultime cinque rate, ciascuna di uguale importo, dovrà essere versato l'ammontare complessivo delle ritenute operate e non versate da gennaio a maggio 1992.

Per il versamento di ogni singola rata va utilizzato il codice tributo 1060 denominato «ritenute alla fonte oggetto di sospensione», gruppo 1.

Ai fini del pagamento occorre compilare la distinta Mod. 1 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11, indicando come periodo di riferimento alla voce anno «91» e «92», a seconda che le ritenute siano state operate rispettivamente nell'anno 1991 o 1992, mentre alla voce mese va riportato «00».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1992

Il Ministro: FORMICA

92A3072

DECRETO 25 giugno 1992.

Modalità di riscossione delle ritenute alla fonte sospese per effetto del sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che ha istituito il Servizio centrale della riscossione;

Vista l'ordinanza del 21 dicembre 1990 (n. 2057/FPC) del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con la quale è stata disposta, tra l'altro, la sospensione dei termini di versamento in materia di imposte dirette, dovute anche in qualità di sostituto di imposta, a favore di soggetti aventi, da data anteriore al 13 dicembre 1990, il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991, nonché a favore dei soggetti che svolgono negli stessi comuni la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse;

Viste le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27 giugno 1991 (n. 2145/FPC) e del 27 dicembre 1991 (n. 2198/FPC) le quali hanno, tra l'altro, prorogato la sospensione dei termini di versamento in materia di imposte dirette, prevista dalla citata ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, della citata ordinanza del 27 dicembre 1991, il quale stabilisce che il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle predette sospensioni deve avvenire mediante rateizzazione in un anno e senza corresponsione di interessi e altri oneri, dalla data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime;

Ritenuta la necessità di disciplinare i termini e le modalità di pagamento delle ritenute alla fonte oggetto della sospensione;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti che usufruiscono delle sospensioni dei termini di pagamento disposti dalle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 (n. 2057/FPC), del 27 giugno 1991 (n. 2145/FPC) e del 27 dicembre 1991 (n. 2198/FPC) devono corrispondere le ritenute alla fonte non versate, senza applicazione di interessi e altri oneri.

Le ritenute alla fonte non versate nel periodo dal 13 dicembre 1990 al 30 giugno 1992 devono essere ripartite in dodici rate mensili, scadenti ciascuno tra il 1° e il 15 di ciascun mese, a partire da luglio 1992, separando quelle operate negli anni 1990, 1991 e 1992, con i seguenti criteri:

tutte le ritenute alla fonte operate nel 1990 e non versate per effetto della sospensione vanno corrisposte cumulativamente come prima rata;

tutte le ritenute alla fonte operate nel 1991 e non versate per effetto della sospensione vanno ripartite in sette rate di uguale importo, da corrispondere in ciascuno dei mesi da agosto 1992 a febbraio 1993;

tutte le ritenute alla fonte operate dal 1° gennaio al 31 maggio 1992, ivi comprese quelle per le quali il termine di pagamento scade entro il 30 giugno 1992, non versate per effetto della sospensione, vanno ripartite in quattro rate di uguale importo, da corrispondere in ciascuno dei mesi da marzo a giugno 1993.

Art. 2.

Per il versamento di ogni singola rata va utilizzato il codice tributo 1060 denominato «ritenute alla fonte oggetto di sospensione», gruppo 1.

Ai fini del pagamento occorre compilare la distinta Mod. 1 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11, indicando come periodo di riferimento alla voce anno «90», «91» o «92», a seconda che le ritenute siano state operate rispettivamente nell'anno 1990, 1991 o 1992, mentre alla voce mese va riportato «00».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro: FORMICA

92A3073

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 giugno 1992.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Tolve in provincia di Potenza. (Ordinanza n. 2286/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 concernente la delega del Presidente del Consiglio al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, fra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 2242/FPC del 26 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, concernente misure dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto il verbale di sopralluogo, eseguito l'8 giugno 1992 dal Gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche, dal quale si evince una situazione di pericolo incombente in località Rupe e Sottocastello nel comune di Tolve;

Vista la nota n. 3517 del 25 maggio 1992 con la quale il comune di Tolve trasmette un progetto generale pari a L. 21.500.000.000 oltre a un progetto stralcio di L. 2.000.000.000 per l'eliminazione del più urgente pericolo incombente in località Rupe e Sottocastello;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire, comunque, un primo intervento teso alla eliminazione del più immediato pericolo incombente, valutato in lire 1.300 milioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga all'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Tolve la somma di L. 1.300.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Tolve, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà agli organi competenti ed al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con delibera comunale relativi ai lavori progettati.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e, per la sua attuazione, il comune di Tolve potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguati, e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina della commissione di collaudo.

All'uopo viene accantonata la percentuale dell'1,2% del contributo concesso con cui il Dipartimento provvederà direttamente alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A3064

ORDINANZA 22 giugno 1992.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Polignano a Mare in provincia di Bari. (Ordinanza n. 2288/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 concernente la delega del Presidente del Consiglio al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, fra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 2242 del 26 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, concernente misure dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del fondo della protezione civile;

Viste le ordinanze n. 1641/FPC del 13 gennaio 1989 e n. 1987/FPC del 30 luglio 1990, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1989 e n. 194 del 21 agosto, oltre al decreto n. 436 dell'8 aprile 1991, con i quali provvedimenti sono stati concessi finanziamenti per un totale di L. 2.000.000.000 per il contenimento del movimento franoso nonché per interventi, al suolo, tesi al consolidamento statico strutturale degli edifici danneggiati nel centro storico del comune di Polignano a Mare;

Vista la nota n. 4981 datata 21 maggio 1992 del comune di Polignano a Mare con la quale si richiede un finanziamento di L. 2.000.000.000 per la totale eliminazione dello stato di pericolo incombente;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire un parziale completamento dell'intervento teso alla ulteriore riduzione del pericolo per la pubblica incolumità valutato in lire 1.000 milioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga all'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Polignano a Mare la somma di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Polignano a Mare, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà agli organi competenti ed al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con delibera comunale relativi ai lavori progettati.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e, per la sua attuazione, il comune di Polignano a Mare potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguati e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina della commissione di collaudo.

All'uopo viene accantonata la percentuale dell'1,1% del contributo concesso con cui il Dipartimento provvederà direttamente alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A3065

ORDINANZA 27 giugno 1992.

Interventi volti a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Zafferana Etnea. (Ordinanza n. 2297/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1992 con il quale l'on. Nicola Capria, Ministro per il coordinamento della protezione civile è stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché di ogni altra funzione ed attività attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 1992 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225, nella zona del comune di Zafferana Etnea a causa del flusso lavico dell'Etna;

Considerato che a seguito dell'eruzione dell'Etna iniziatasi dal 14 dicembre 1991 la colata lavica, avanzando in direzione del comune di Zafferana Etnea, ha sommerso la Val Calanna, rendendo inutilizzabili le sorgenti previste quali fonti di alimentazione della condotta adduttrice dell'acquedotto Alto Nicolosi e Pedara;

Considerato, altresì, che tale situazione ha causato la perdita per il comune di Zafferana Etnea della principale fonte di approvvigionamento idrico per una gran parte dell'abitato, aggravando in modo intollerabile la preesistente situazione di carenza idropotabile riguardante i comuni etnei, già segnalata dal prefetto di Catania con nota n. 2495/GAB. del 6 novembre 1991 e determinando la necessità del rifornimento idrico mediante autobotti;

Vista la delibera del consiglio comunale di Zafferana Etnea del 26 gennaio 1992 con la quale è stato chiesto, attesa la grave situazione di crisi idropotabile, un finanziamento straordinario per l'acquisizione del pozzo Macrì sito nel comune di Pedara da parte del Consorzio acquedotto etneo, al fine di consentire, mediante una variante al progetto BO 405, finanziato dal Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a carico dei fondi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, non più realizzabile per le vicende eruttive dianzi citate, un adeguato rifornimento idrico per il comune di Zafferana;

Visto il telegramma 79/GAB. del 27 gennaio 1992 con il quale il prefetto di Catania, nel confermare le esigenze sopra esposte, ha espresso parere favorevole alla richiesta avanzata dall'amministrazione comunale di Zafferana, confermando l'avvenuta redazione, da parte del Consorzio acquedotto etneo, di un progetto di variante del preesistente progetto BO 405 sopra menzionato per la realizzazione di una condotta di adduzione dell'acqua dal pozzo Macrì al comune di Zafferana;

Vista la nota n. 828 122/Pres. del 3 febbraio 1992 con la quale il Consorzio acquedotto etneo ha avanzato la richiesta di un finanziamento straordinario volto a consentire l'acquisizione e l'adattamento del «Pozzo Macrì», di proprietà della fallita «Acque Macrì S.r.l.», sottoposto a curatela fallimentare e requisito con provvedimento prefettizio dal marzo 1988 ed affidato, unitamente alla rete idrica, alla gestione del medesimo Consorzio acquedotto etneo, anche al fine di realizzare il progetto di variante al progetto BO 405 finanziato dall'Agenzia per il Mezzogiorno, variante utilizzabile per assicurare una adeguata fonte di approvvigionamento idropotabile al comune di Zafferana Etnea;

Viste le note n. 79/GAB. del 3 febbraio 1992 e n. 79/GAB. del 10 febbraio 1992 con le quali la prefettura di Catania ha espresso parere favorevole circa la sopracitata richiesta del Consorzio acquedotto etneo, significando altresì la estrema urgenza, che non consente ulteriori proroghe della requisizione in atto, di addivenire alla acquisizione, mediante procedura ablatoria dell'impianto della fallita «Acque Macrì S.r.l.» e confermando la idoneità del più volte citato progetto di variante con allacciamento al pozzo Macrì ad assicurare, con tempi brevissimi di esecuzione (previsti in trentasei giorni), il rifornimento idrico dei comuni etnei ivi compreso il comune di Zafferana al quale affluirebbe, in conseguenza del citato allacciamento, una portata d'acqua di diciotto litri al secondo;

Visto il progetto di variante elaborato dal Consorzio acquedotto etneo, trasmesso con nota n. 5149/GS del 19 maggio 1992, approvato dal comitato tecnico-amministrativo regionale di Palermo nella seduta del 20 marzo 1992 con voto n. 19.999;

Vista la nota n. 5183/92 del 26 giugno 1992 con la quale il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha confermato la disponibilità a finanziare, a carico degli stanziamenti di cui al cap. n. 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 mediante corrispondente integrazione del Fondo per la protezione civile, l'acquisizione dell'impianto acquedottistico «Acque Macrì» e l'esecuzione delle opere necessarie per incrementare la portata;

Acquisita l'intesa con il Ministro del tesoro, con nota n. 152440 del 24 giugno 1992;

Ravvisata la necessità, stante la grave situazione di crisi idropotabile più volte segnalata dalla competente prefettura di consentire la immediata acquisizione e sistemazione della fonte di approvvigionamento idrico che attualmente, a seguito dei noti fenomeni eruttivi, si appalesa l'unica suscettibile di assicurare la copertura del fabbisogno idrico dei comuni etnei ivi compreso il comune di Zafferana, a tal fine autorizzando il prefetto di Catania alla espropriazione dell'impianto acquedottistico in parola ed alla realizzazione, tramite il Consorzio acquedotto etneo, delle opere integrative atte ad assicurare la piena funzionalità ed il necessario incremento di portata;

Valutate in lire 5.300 milioni le esigenze finanziarie complessive correlate alla acquisizione dell'impianto, il cui attuale valore di stima è pari a L. 4.233.600.000 in base alla perizia disposta dal tribunale di Catania - sezione

fallimentare, depositata dal consulente tecnico di ufficio in data 27 giugno 1990 ed alla esecuzione delle opere integrative necessarie all'adeguamento dell'impianto, con posa in opera di una nuova tubazione di presa nel pozzo di Ø 300 e delle pompe sommerse a suo servizio con i necessari allacciamenti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni, e alla normativa della regione siciliana che disciplina la materia;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Catania è autorizzato a disporre l'espropriazione dell'impianto acquedottistico denominato «Acque Macrì» sito nel comune di Pedara e la esecuzione, tramite il Consorzio acquedotto etneo, delle opere integrative, indicate nelle premesse, necessarie all'adeguamento dell'impianto per incrementarne la portata.

2. Gli interventi di cui al precedente comma sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 5.300 milioni mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. n. 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvederà a versare sul Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A3098

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 12 giugno 1992.

Pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, che detta disposizioni in materia di trattamenti di pensionamento anticipato;

Vista la propria deliberazione in data 25 marzo 1992 con la quale sono stati individuati i criteri per la selezione delle imprese destinatarie delle agevolazioni in materia di pensionamento anticipato;

Ritenuto di dover determinare, ai sensi del comma 2 del predetto art. 3 del decreto-legge n. 293/92, in 25.000 il numero massimo delle unità da collocare in pensionamento anticipato;

Considerato che le domande trasmesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale evidenziano complessivamente eccedenze di manodopera per oltre 44.000 unità, di gran lunga superiori al contingente massimo previsto per legge;

Considerato che dalle domande avanzate dalle imprese emergono situazioni differenziate rispetto ai programmi di sviluppo e di investimento, ovvero ai piani di risanamento e di riassetto occupazionale in corso di attuazione;

Considerato che la facoltà di pensionamento anticipato di anzianità o di vecchiaia può essere esercitato dai lavoratori che maturano i prescritti requisiti di età e di contribuzione entro il 31 dicembre 1992;

Tenuto conto che il numero dei soggetti prepensionabili entro il 1992 nelle imprese selezionate con il presente provvedimento è superiore a quello delle eccedenze accertate come sopra determinate in 25.000 unità;

Ritenuto opportuno, al fine di evitare ogni disparità di trattamento tra soggetti aventi uguali requisiti, disporre che tutti i lavoratori interessati manifestino entro una data prefissata la volontà di avvalersi del pensionamento anticipato, fermi restando i termini previsti dal comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge n. 293/92;

Visti i piani di ristrutturazione o di gestione della crisi presentati dalle imprese;

Tenuto conto che tali piani, di durata pluriennale, indicano eccedenze riferite all'intero arco temporale di attuazione delle operazioni;

Ritenuto di dover procedere all'accertamento delle eccedenze con riferimento all'anno 1992, essendo al momento rilevabili solo in via previsionale gli esuberi che emergeranno nel corso di attuazione dei piani generalmente riferiti al triennio 1992-1994;

Considerato che fino al 31 dicembre 1992 nelle aree indicate ai commi 6 e 7 dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono previste agevolazioni assimilabili all'istituto del pensionamento anticipato per i lavoratori eccedentari esodati dalle imprese soggette a riduzioni strutturali di attività;

Ritenuto opportuno disporre affinché le imprese beneficiarie diano priorità alle domande dei lavoratori appartenenti ad unità produttive che denuncino forti squilibri nella forza lavoro e siano localizzate in aree ad elevata tensione occupazionale, tenendo peraltro conto delle possibilità di attivare in tali zone le agevolazioni di cui al punto precedente;

Ritenuto di dover procedere agli accertamenti previsti dal comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge n. 293/92 dando priorità alle imprese che più puntualmente rispondono ai criteri individuati con la richiamata delibera del 25 marzo 1992;

Preso atto che le imprese che hanno richiesto l'applicazione del comma 6 dell'art. 3 del decreto-legge n. 293/92 hanno sottoscritto accordi sindacali anteriormente al 31 luglio 1991;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, sono riconosciute in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dello stesso art. 3 le sottoelencate imprese o gruppi di imprese, nei cui confronti sono altresì accertate le seguenti eccedenze:

3 M Italia S.p.a. - S. Marco Evangelista (Caserta)	75
A.B. Poggi S.r.l. - Roma	4
Abla Fashion S.p.a. - Grumo Nevano	10
Acciaieria Bertoli Safau S.p.a. - Pozzolo del Friuli (Brescia)	15
Acciaierie Megara S.p.a. - Catania	15
Adams S.p.a. - Novara	35
Aermacchi S.p.a. - Varese	75
Alidolce S.p.a. - Napoli	35
Alitalia S.p.a. - Roma	250
ATB - Acciaierie Tubificio di Brescia S.p.a. - Brescia	10
Bariosarda S.p.a. - Iglesias (Cagliari)	30
Bendix Altecna S.p.a. - Modugno (Bari)	40
Bendix H. V. S. Italia S.p.a. - Milano	40
Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. - Firenze	15
Boston S.p.a. - Bollate (Milano)	30
Bull HN Information System Italia S.p.a. - Caluso (Torino)	392
Bundy S.p.a. - Busalla (Genova)	30
Caffaro S.p.a. - Milano	20
Carlucci S.p.a. - Pomezia (Roma)	4
Carrara e Matta S.p.a. - Volpiano (Torino)	27
Carraro S.p.a. - Campodarsego (Padova)	21
Celestri S.p.a. - Rozzano (Milano)	20
Chimica del Friuli S.p.a. - Torviscosa (Udine)	90
Ciba Geigy S.p.a. - Origgio (Varese)	10
Cirio, Bertolli, De Rica Società generale conserve alimentari S.p.a. - Napoli	45
Consorzio agrario:	
di Agrigento	3
di Alessandria	13
di Ancona	6
di Arezzo	6
di Ascoli Piceno	10
di Asti	4
di Bari/Brindisi	7
di Benevento	8
di Bergamo	18
di Bologna	8
di Cagliari/Oristano	9
di Caltanissetta	2
di Campobasso/Isernia	9
di Caserta	10
di Catania	7
di Catanzaro	3
di Chieti/Pescara	6
di Como/Sondrio	15
di Cosenza	1
di Cuneo	7
di Enna	1
di Ferrara	25
di Firenze	5
di Foggia	19
di Forlì	15
di Grosseto	10
di Imperia	1
di L'Aquila	5
di Latina	9
di Lecce	8
di Livorno	5
di Lucca/Massa	3
di Macerata	10
di Mantova	10
di Modena	15
di Novara	5
di Padova	25
di Palermo	4
di Pavia	13
di Perugia	15
di Pesaro	15
di Piacenza	16
di Pisa	5
di Pistoia	3
di Potenza	3
di Ragusa/Siracusa	8
di Ravenna	13
di Reggio Calabria	4
di Rieti/Terni	5
di Roma/Frosinone	19
di Rovigo	29
di Salerno	28
di Sassari	3
di Taranto	3
di Torino	2
di Trapani	6
di Treviso/Belluno	22
di Varese	4
di Venezia	8
di Vercelli	2
di Verona/Vicenza	23
di Viterbo	8

Contraves italiana S.p.a. - Roma	45
Crouzet S.p.a - Bollate (Milano)	30
Dea S.p.a - Torino	45
Elettrocarbonium S.p.a. - Milano	50
Elf Atocchem Italia S.p.a - Milano	25
Ellesse S.p.a. - Corciano (Perugia)	50
Elsag Bailey S.p.a. - Genova-Sestri	80
Enidata S.p.a. - Milano	20
Eniricerche S.p.a. - Milano	40
Ericcson F.A.T.M.E. S.p.a. - Roma	180
Federconsorzi - Roma	150
Federconsorzi Arsol Ind. Italiana Prodotti - Roma	10
Federconsorzi Carpi officine meccaniche S.r.l. - Roma	12
Federconsorzi Massalombarda Colombani - Roma	18
Federconsorzi Siapa S.p.a. - Napoli	35
Federconsorzi Sasa S.r.l. - Roma	13
Federconsorzi Silia S.p.a. - Aprilia (Latina)	10
Federconsorzi Sitoco S.r.l. - Roma	8
Fedital S.p.a. - Roma	60
Feme S.r.l. - Milano	10
Ferriera del Valdarno S.r.l.	35
Ferriere Acciaierie Strade - F.A.S. S.p.a. - Elmas (Cagliari)	10
Fiam S.r.l. - Pero (Milano)	30
Fiat auto S.p.a. (Stabilimento di Desio)	450
Fiatgeotech S.p.a.	850
Fidenza Vetro Arredo S.p.a. - Firenze	21
Firestone Italia S.p.a. - Modugno (Bari)	60
G. Poggi S.r.l. - Roma	7
Garzanti editore S.p.a. - Milano	35
Geconf duemila S.p.a. - Surbo (Lecce)	12
Goodyear italiana S.p.a. - Cisterna di Latina (Latina)	100
Gruppo Abb	250
Gruppo Agip	290
Gruppo Agusta	1000
Gruppo Alcan	100
Gruppo Alcatel cavi	60
Gruppo Alcatel Italia	340
Gruppo Alenia	450
Gruppo Alumix	500
Gruppo Ansaldo	1100
Gruppo Belleli	150
Gruppo Breda (Finanz. E. Breda)	500
Gruppo Breda costruz. ferrov.	180
Gruppo Cisa Cervisa	150
Gruppo dolciario italiano	60
Gruppo Enichem	1570
Gruppo Enirisorse	700
Gruppo Falck	300
Gruppo Fata	40
Gruppo Ferruzzi Montedison	500
Gruppo Fochi	100
Gruppo Gilardini	650
Gruppo GFT	150
Gruppo IAO	300
Gruppo Ilva	1400
Gruppo Industrie Zanussi	200
Gruppo Internationale Philips	500
Gruppo Iritecna	200
Gruppo Italtel	500
Gruppo Lauro	50
Gruppo Magneti Marelli	1150
Gruppo Marazzi	100
Gruppo Nuovo Pignone	250
Gruppo Osram	75
Gruppo Pirelli	450
Gruppo Pozzi Ginori	200
Gruppo Presafin	40
Gruppo Riv-Skf	200
Gruppo Saiag	100
Gruppo Saipem	150
Gruppo Seleco	50
Gruppo Sistemistico Efim	230
Gruppo Siv	300
Gruppo Smith Kline	120
Gruppo Solvay	350
Gruppo Valeo	192
Gruppo Vestebene	125
I.A.M. Rinaldo Piaggio S.p.a. - Genova	50
ICMI - Industria cantieri metallurgici italiani S.p.a. - Napoli	24
Ifap Iri S.c.p.a. - Roma	25
Ilva Polimeri S.p.a. - Milano	20
Industrie vetri Fidenza S.r.l. - Fidenza (Parma)	20
Ind. manif. tessili A. Paoletti S.p.a. - Castiglion d. P.	20
International Plastics italiana S.p.a. - Scarperia (Firenze)	20
Itel S.p.a. - S. Gregorio di Catania (Catania)	80
Itin S.p.a. - Roma	30
Iveco Fiat S.p.a.	900
Klopman International S.r.l. - Frosinone	50
Litton Italia S.p.a. - Pomezia (Roma)	20
Lombardini Fabbrica It. Motori S.p.a., Reggio Emilia	37
Loro e Parisini S.p.a. - Assago (Milano)	50
Magnaghi Milano S.p.a. - Milano	50
Magnaghi Napoli S.p.a. - Napoli	30
Magnetek S.p.a. - Siena	30
Merloni elettrodomestici S.p.a. - Fabriano (Ancona)	40
Michelin italiana S.p.a. - Torino	30
Mineraria Silius S.p.a. - Cagliari	50
Mira Lanza S.p.a. - Milano	280
Moccia Jrme S.p.a. - Napoli	35
Montello S.p.a. - Montello (Bergamo)	30
Nuova Forneria S.p.a. - Novara	190
Nuova manifatt. cotoniere meridionali S.p.a. - Salerno	73

Nuovo ist. sieroterapico milanese S.r.l. - Milano	20
O.L.S. S.p.a. - Pisogne (Brescia)	20
Oerlikon italiana S.p.a. - Milano	70
Officine Adige S.p.a. - Verona	35
Offcine Maccaferri S.p.a. - Bologna	20
Omsav S.p.a. - Savona	50
Panini S.r.l. - Modena	20
Pianelli e Traversa industrie S.r.l. - Torino	20
Pierrel S.p.a. - Capua (Caserta)	100
Praoil S.r.l. - Milano	220
Raccorderia meridionale S.r.l. - Castellammare di Stabia (Napoli)	27
RFT S.p.a. - Torino	26
Rimoldi S.r.l. - Olcella di Bustogarolfo	40
Rockwell CVC S.p.a. - Cameri (Novara)	30
Rodriguez cantieri navali S.p.a. - Messina	15
Roussel Pharma S.p.a. - Milano	60
S.M.I. - Sewing Machines Italy S.r.l. - Monza (Milano)	70
Sabiem S.r.l. - Bologna	25
Saes Getters S.p.a. - Milano	20
Sanac S.p.a. - Genova	40
Savio S.p.a. - Pordenone	80
Sclavo S.p.a. - Siena	90
SGS Thomson Microelectronics S.r.l. - Agrate B. (Milano)	120
Sidermarghera S.p.a. - Vicenza	60
Siemens telecomunicazioni S.p.a. - Cassina de' P. (Milano)	200
Sima S.p.a. - Quattrocastella (Reggio Emilia)	25
Sintergres Italy ind. ceramiche S.p.a. - Ospedaletto (Pisa)	20
Sistel sistemi elettronici S.p.a. - Roma	34
Snia Fibre S.p.a. - Cesano Maderno (Milano)	40
Talco Sardegna S.p.a. - Cagliari	30
Talco Valchisone S.p.a. - Pinerolo (Torino)	20
Termomeccanica italiana S.p.a. - La Spezia	70
Tirsotex S.p.a. - Macomer (Nuoro)	37
Trevimoter S.r.l. - Treviso	7
Ucar Carbon Italia S.p.a. - Milano	60
Unisys Italia S.p.a. - Milano	30
Vesuvius Italia S.p.a. - Assemini (Cagliari)	20
Viberti veicoli industriali S.r.l. - Nichelino (Torino)	50
Videocolor S.p.a. - Anagni (Frosinone)	10
Worthington pompe Italia S.p.a. - Milano	40
Zambon group S.p.a. - Vicenza	50

Nell'ambito dei gruppi il prepensionamento è consentito in tutte le società elencate nell'allegato *A* che fa parte integrante della presente delibera; a cura della capo gruppo sarà determinato e comunicato al CIPE per ciascuna impresa, il numero dei lavoratori — compresi i dirigenti — prepensionabili, tenuto conto del limite complessivo stabilito dalla presente delibera.

I lavoratori che entro il 31 dicembre 1992 matureranno i requisiti previsti dei commi 1 e 6 dell'art. 3 del decreto-legge n. 293/92 e che intendono avvalersi della facoltà di pensionamento anticipato segnaleranno alle imprese di appartenenza entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera la volontà di fruire del beneficio, fermi restando i termini per la presentazione della domanda irrevocabile previsti dal comma 4 del medesimo art. 3 e tenuto conto della data del 31 dicembre 1992 da considerarsi come termine ultimativo anche per coloro che matureranno i requisiti soggettivi a tale data.

In tutti i casi in cui le eccedenze denunciate siano superiori a quelle accertate, le singole imprese o i gruppi industriali daranno priorità ai prepensionamenti dei lavoratori appartenenti alle unità produttive con maggiori difficoltà localizzate nelle aree a più forte tensione occupazionale, tenendo comunque conto delle agevolazioni che è possibile richiedere entro il 31 dicembre 1992 in determinate zone ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/91 richiamata in premessa.

Le imprese inoltreranno all'INPS e all'INPDAI - Direzioni generali, Roma, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto-legge n. 293/92, le domande presentate dai lavoratori prepensionabili entro il termine prescritto dal richiamato art. 3 nel rispetto dei contingenti numerici stabiliti dalla presente delibera.

Roma, 12 giugno 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO *A*

Gruppo ABB:

ABB S.p.a.
ABB Adda S.r.l.
ABB elettroconduttore S.p.a.
ABB generatori S.r.l.
ABB industria S.p.a.
ABB Kent Taylor S.p.a.
ABB trazione S.r.l.
ABB Sae Sadelmi S.p.a.
Sae sud S.p.a.
Soimi costruttori S.p.a.
Nuova Esi S.p.a.

Gruppo AGIP:

Agip petroli S.p.a.
IP S.p.a.
Agip raffinazione S.p.a.
Agip plas S.p.a.
Agip covengas S.p.a.
Liquipibigas S.p.a.
Raffineria mediterranea S.p.a.
Nuova Scaini S.p.a.

Gruppo Agusta:
Agusta S.p.a.
E.M. - Elicotteri meridionali S.p.a.
Siai Marchetti S.r.l.
Mecaer - Meccanica aeronautica S.r.l.

Gruppo Alcan:
Alcan alluminio S.p.a.
Alcanital Services S.r.l.

Gruppo Alcatel cavi:
Alcatel cavi S.p.a.
Cavi optronici S.p.a.
I.C.E.S. S.p.a.
Italco S.p.a.
S.M.C. S.p.a.
Ribbon cavi S.p.a.

Gruppo Alcatel Italia:
Alcatel Italia S.p.a.
Alcatel Dial Face S.p.a.

Gruppo Alenia:
Alenia S.p.a.
Meteor S.p.a.
Elmer S.p.a.
Officine aeronavali S.p.a.
Alfa Romeo Avio S.p.a.
Vitroselenia S.p.a.
Selenia Elsag Sistemi Navali S.p.a.

Gruppo Alumix:
Alumix S.p.a.
Alures S.c.p.a.
Alutekna S.p.a.
Comital S.p.a.
Nuova Comsal S.p.a.
Eurallumina S.p.a.
Metalpack S.r.l.
Sardal S.p.a.
Almax Italia S.p.a.
Tubettificio europeo S.p.a.

Gruppo Ansaldo:
Ansaldo S.p.a.
Ansaldo energia S.p.a.
Ansaldo GIE S.r.l.
Ansaldo componenti S.r.l.
Termosud S.p.a.
Ansaldo industria S.p.a.
Aerimpianti S.p.a.
BMB Elettronica industriale S.p.a.
Cesen S.p.a.
Ansaldo trasporti S.p.a.
Sicom S.p.a.

Gruppo Belleli:
Belleli S.p.a.
Belleli Holding industriale S.p.a.
Belleli industrie meccaniche S.r.l.
Belleli ricerche S.c.p.a.
S.M.S.I. sistemi S.p.a.
Derna industrie meccaniche S.p.a.

Gruppo finanziario E. Breda:
Breda fucine meridionali S.p.a.
Oto Melara S.p.a.
Breda energia S.p.a.
Breda meccanica bresciana S.p.a.
Nuova Breda fucine S.p.a.
Finanziaria Ernesto Breda

Gruppo Breda costruzioni ferroviarie:
Breda costruzioni ferroviarie S.p.a.
Sofer officine ferroviarie S.p.a.
Avis S.p.a.
Cometra S.p.a.

Gruppo Cisa Cerdisa:
Industrie ceramiche Cisa Cerdisa S.p.a.
Gres 2000
Mythos

Gruppo Enichem:
Enichem S.p.a.
Acna chimica organica S.p.a.
Alcantara S.p.a.
Alta S.p.a.
Altapack S.p.a.
Anic partecipazioni S.r.l.
Ausind S.p.a.
Chemfin S.p.a.
Cori S.p.a.
Donegani anticorrosione S.r.l.
Elgaplast S.p.a.
Enichem polimeri ECP S.r.l.
Enichem agricoltura S.p.a.
Enichem Anic S.r.l.
Enichem Augusta industriale S.r.l.
Enichem elastomeri S.r.l.
Enichem fibre S.p.a.
Enichem International S.r.l.
Enichem partecipazioni S.p.a.
Enichem Synthesis S.p.a.
Eria S.r.l.
EVC Italia S.p.a.
EVC Compounds Italia S.p.a.
Fibre acriliche S.r.l.
Fosfotec S.r.l.
Ibla S.p.a.
Inca International S.p.a.
Industria siciliana cementi S.p.a.
Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.a.
Isaf S.p.a.
Istituto Donegani S.p.a.
Lamitel S.p.a.
Mazzucchelli Vynils S.r.l.
Meccanica sarda S.p.a.
Montefibre S.p.a.
Nuova chimica biosintesi S.p.a.
Nuova chimica Ferrandina S.p.a.
Paraffine sarde S.p.a.

P.C.B.I. S.p.a.
Plascofoam S.p.a.
Safiplast S.p.a.
S.A.I.B.I. S.r.l.
Sariaf S.p.a.
Seffara S.r.l.
Serchem S.p.a.
Sime S.p.a.
Terni industrie chimiche S.p.a.
Trasformazione fibre S.p.a.

Gruppo Enirisorse:
Nuova Samim S.p.a.
Pertusola Sud S.p.a.
Sacal S.p.a.
Nuova Solmine S.p.a.
Sim
Nuova Italiana Coke S.p.a.
Samatec S.p.a.
Temav S.p.a.

Gruppo Falck:
A.F.L. Falck S.p.a.
Acciaierie di Bolzano S.p.a.
Falck lamiere S.r.l.
Falck nastri S.r.l.
Industria trafileria laminazione acciai - Itla S.p.a.
Novate Metallurgica - Novamet S.r.l.
Trafilerie Vittoria S.r.l.

Gruppo Fata:
Fata European Group S.r.l.
Fata Automation S.p.a.
Fata Sud S.p.a.

Gruppo Ferruzzi/Montedison:
Ferruzzi Finanziaria S.p.a.
C.S.G. Consorzio servizi di gruppo S.r.l.
Montecatini S.p.a.
Montedison S.p.a.
Antibioticos S.p.a.
Edison Gas S.p.a.
Farmitalia Carlo Erba S.r.l.
Farmoplant S.p.a. ora Cersam
Himont Italia S.r.l.
Montefluos S.p.a. ora Ausimont
Moplefan S.p.a.
Sir Industriale S.p.a.
Junghans S.p.a.
Sirlite S.p.a.
Sivim S.p.a.
Datamont S.p.a.
Monteshell S.p.a.

Gruppo Fochi:
Filippo Fochi S.p.a.
Buini e Grandi S.r.l.
F.B.M. Hudson italiana S.p.a.
Dalmine T.P.S. S.r.l.
F.M.E. Fochi montaggi elettrici S.r.l.
Fochi Sud S.r.l.
Leucci industriale S.p.a.
Temec S.r.l.
Simimpianti S.p.a.
Mitem Sud S.p.a.

Gruppo Gilardini:
Gilardini S.p.a. - Stab. di Beinasco, Venaria (Torino) e Livorno
G.S. Gilardini Silenziamento S.r.l. - Stab. di Venaria (Torino)
Ciei S.p.a. (Div. Marelli Avio e Borletti F.B.)
Sepi Sud S.p.a. - Stab. di Bruino e Robassomero (Torino)
Whitehead S.p.a. - Livorno
Simmel Difesa S.p.a.

Gruppo GFT:
GFT S.p.a.
GFT Donna S.p.a.

Gruppo IAO:
IAO Industrie riunite S.p.a.
ITT Industrie riunite S.p.a.

Gruppo Ilva:
Ilva S.p.a.
Acciaierie e ferriere di Piombino S.r.l.
Centro acciai S.p.a.
Cogne S.p.a.
Sidermontaggi S.p.a.
Società delle Fucine S.p.a.
Sofin S.p.a.
Dalmine S.p.a.
Seta tubi S.r.l.
Tubi Arcore S.r.l.
Icrot S.p.a.
Gescon 90 S.r.l.
Tubi Dalmine Ilva S.r.l.
Alessio condotte S.p.a.
Ilva Form S.p.a.
Silpa tubi S.p.a.

Gruppo industrie Zanussi:
Industrie Zanussi S.p.a.
Zanussi elettrodomestici S.p.a.
Zanussi elettromeccanica S.p.a.
Zanussi componenti plastica S.p.a.
Zanussi metallurgica S.p.a.
Zeltron S.p.a.
Zanussi Italia S.p.a.
P. & O. S.p.a.
Zanussi grandi impianti S.p.a.
Zanussi Vending S.p.a.
Alpeninox S.p.a.

Gruppo internazionale Philips:
Philips S.p.a.
Philips Lighting S.r.l.
Philips sistemi medicali S.p.a.
Fimi S.r.l.
Philips automation S.p.a.
Philips Sud S.p.a.
Philips Communication Processing Service S.r.l.
Polygram Italia S.r.l.

Gruppo Iritecna:
Iritecna S.p.a.
INNSE Innocenti Sant'Eustachio
CMF Sud
Nuova Mecfond
FMI
Morteo
Ponteggi Dalmine
Saip componenti
Nuova Saip

Gruppo Italtel:
Italtel società italiana telecomunicazioni S.p.a.
Italtel sistemi S.p.a. impianti e progettazioni
Italtel tecnoelettronica S.p.a.
Italtel tecnomeccanica S.p.a.
Italtel telematica S.p.a.
Consorzio Italtel Telesis S.p.a.
APT Italia S.p.a.

Gruppo Lauro:
Starlauro S.p.a.
Achille Lauro Lines S.p.a.

Gruppo Magneti Marelli:
Weber S.r.l. - Stab. di Asti e Bari
Industrie Magneti Marelli S.p.a.
Carello S.p.a.
Veglia Borletti S.r.l.

Gruppo Marazzi:
Marazzi ceramiche S.p.a.
Ceramiche Ragno S.p.a.

Gruppo Nuovo Pignone:
Nuovo Pignone S.p.a.
Inso S.p.a.

Gruppo Osram:
Osram S.p.a.
Osram Sud S.p.a.

Gruppo Pirelli:
Società pneumatici Pirelli S.p.a.
Società Pirelli coordinamento pneumatici S.p.a.

Gruppo Pozzi Ginori:
Porcellane Richard-Ginori S.p.a.
Sanitari Pozzi S.p.a.

Gruppo Presafin:
Presafin S.p.a.
Sandretto industrie S.r.l.
Selec S.r.l.
Metalmeccanica Plast S.r.l.
Componenti presse S.r.l.

Gruppo Riv SKF:
SKF Industrie S.p.a.
SKF Cuscinetti speciali S.p.a.
SKF Cuscinetti S.p.a.

Gruppo Saiag:
Saiag S.p.a.
Saiag industria S.p.a.
Patelec cordoni e cavi S.p.a.
Fas S.p.a. div. Fulgor ape
Fas S.p.a. div. Saiag plast
Saiag sud S.p.a.
Stabilimenti Di Brandizzo S.r.l.

Gruppo Saipem:
Saipem S.p.a.
Saipem italia S.p.a.
Intermare sarda S.p.a.

Gruppo Seleco:
Seleco S.p.a.
Selind S.r.l.
Alltronics S.r.l.

Gruppo sistemistico Efim:
Officine Galileo S.p.a.
Galileo Vacuumtec S.p.a.
S.M.A. S.p.a.
Augusta OMI S.r.l.
Augusta sistemi S.r.l.

Gruppo SIV:
Società italiana vetro SIV S.p.a.
Società veneziana vetro S.p.a.
Società veneziana conterie S.p.a.
Società flovetro S.p.a.

Gruppo Smithkline Beecham:
Smith Kline & French S.p.a.
ISF S.p.a.
Dr. L. Zambeletti S.p.a.

Gruppo Solvay:
Solvay S.a.
Adriaplast S.p.a.

Gruppo Valeo:
Valeo S.p.a.
Valeo sistemi termici S.p.a.
Valeo vision S.p.a.
Ipra S.p.a.

Gruppo Vestebene:
Miroglio tessile S.p.a.
Grandaconfezioni S.r.l.

92A3031

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 16 giugno 1992.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori. (Deliberazione n. 6281).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, e le successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori approvato con delibera n. 4088 del 24 maggio 1989 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 48 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 147 del 26 giugno 1989 e le successive modificazioni;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 207, recante modifiche alla disciplina delle azioni delle società cooperative autorizzate all'esercizio del credito e del risparmio (banche popolari) e di quelle autorizzate all'esercizio dell'assicurazione;

Visto l'art. 5 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, recante la disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli che dispone l'adozione di apposito regolamento riguardante, tra l'altro, l'oggetto e le modalità di emissione dei pareri degli organi locali di borsa previsti per l'ammissione alla quotazione dei titoli;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni e integrazioni, anche in esecuzione del disposto dell'art. 5 della legge n. 149/1992 soprarichiamata, al predetto regolamento;

Delibera:

Il regolamento per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori approvato con delibera n. 4088 del 24 maggio 1989 e successive modificazioni è modificato ed integrato come segue:

L'art. 6 è così integrato:

«7. Fermo quanto previsto dai commi precedenti, le azioni delle Banche popolari possono essere ammesse a condizione che lo Statuto della banca preveda che le emissioni ordinarie di nuove azioni, deliberate dal Consiglio di amministrazione ed effettuate sulla base del prezzo fissato dallo stesso Consiglio, siano riservate all'ingresso di nuovi soci e si realizzino con l'assegnazione di una sola azione.».

L'art. 8 e la relativa rubrica sono così modificati:

«Art. 8 (*Ammissione alla quotazione ufficiale di buoni di acquisto o di sottoscrizione e di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione emessi da soggetti le cui obbligazioni ordinarie sono quotate di diritto*). — 1. Per l'ammissione di buoni di acquisto o di sottoscrizione e di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione emessi da soggetti le cui obbligazioni ordinarie sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale presso le borse nazionali, non si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 6.».

L'art. 10 è così modificato:

«1. Per l'ammissione di titoli rappresentativi di quote di capitale emessi da enti pubblici esercenti l'attività bancaria e di titoli azionari di Banche popolari, si applicano le disposizioni del precedente articolo 9, fatta eccezione del terzo comma.».

L'art. 19 è così integrato:

«8. La Commissione richiede agli Organi locali di borsa competenti un parere sulla sussistenza dei requisiti dell'emittente, verificata anche sulla base di elementi informativi rilevabili in sede locale. Gli organi suddetti esprimono il parere entro trenta giorni dalla richiesta.».

L'art. 19-*bis*, comma primo, ultimo capoverso, è così modificato:

«possono chiedere altresì che la Commissione deliberi l'ammissione di titoli contestualmente al nulla-osta alla pubblicazione del prospetto relativo all'offerta al pubblico.».

L'art. 19-*bis*, comma terzo, è così modificato:

«3. L'ammissione a quotazione si perfeziona quando la sufficiente diffusione dei titoli tra il pubblico sia realizzata entro novanta giorni dalla delibera di cui al primo comma. L'inizio delle negoziazioni, subordinato all'accertamento della sufficiente diffusione dei titoli, può essere stabilito anche con provvedimento urgente del Presidente ai sensi dell'articolo 7, secondo comma del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 138.».

L'allegato *A*, tav. 1, lettera *a)*, è così integrato:

«*a)* copia della delibera dell'assemblea della società o, nel caso di enti e di emittenti esteri, della delibera del diverso organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione. Per le società o enti con titoli ammessi alle negoziazioni presso il mercato ristretto, copia della delibera del consiglio di amministrazione che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione. La copia delle suddette delibere deve essere dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente.».

L'allegato *A*, tav. 1, ultima parte, terzo capoverso, è così modificato:

«non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti le informazioni che i soggetti aventi titoli ammessi devono mettere a disposizione del pubblico o della Commissione.».

Gli organi locali di borsa daranno la più ampia pubblicità alla presente delibera anche mediante affissione nell'apposito albo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 16 giugno 1992

Il presidente: BERLANDA

92A3067

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 18 giugno 1992, n. 10.

Rilascio e rinnovo di autorizzazioni per l'istituzione di stazioni di fecondazione ed approvazione di cavalli puro sangue inglese e trottatore (art. 10 della legge 3 febbraio 1963, n. 127).

Alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano

Ai commissari di Governo presso le regioni ordinarie e a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano

All'Istituto di incremento ippico di Catania

All'Istituto di incremento ippico di Ozieri (Sassari)

All'Istituto regionale di incremento ippico per la Puglia

All'Istituto di incremento ippico di S. Maria Capua Vetere

All'Istituto di incremento ippico di Pisa

All'Istituto di incremento ippico di Ferrara

All'Istituto di incremento ippico di Crema

All'Associazione nazionale allevatori cavallo puro sangue

All'associazione nazionale allevatori cavallo trottatore.

Al Ministero della sanità - Direzione generale servizi veterinari

All'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.)

Al Jockey Club italiano

All'Ente nazionale per le corse al trotto (E.N.C.A.P.)

Alla Società degli Steeple Chases d'Italia

All'Ente nazionale per il cavallo italiano (E.N.C.I.)

Alla Federazione italiana sport equestri (F.I.S.E.)

All'Associazione italiana allevatori (A.I.A.)

All'Associazione nazionale allevatori cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido

All'Associazione regionale cavallo avelignese

All'Associazione nazionale allevatori asino di Martina Franca e del cavallo delle Murge

All'Associazione provinciale degli allevatori - Ufficio per il cavallo bardigiano

Alla Confederazione generale agricoltura italiana

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti

Alla Confederazione italiana coltivatori

1. *Premessa.*

1.1. La recente legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla «Disciplina della riproduzione animale» compresa quella equina ha inteso dettare norme organiche su tutta la materia.

Questa Amministrazione ai sensi dell'art. 8 della citata legge ha ultimato la predisposizione di apposito regolamento di esecuzione che verrà quanto prima formalizzato e reso operativo relativamente a:

a) istituzione ed esercizio delle stazioni di monta naturale e degli impianti per l'inseminazione artificiale, nonché di requisiti sanitari che devono possedere i riproduttori per essere ammessi ad operare nelle stesse stazioni ed impianti;

b) i requisiti sanitari per prelievo, conservazione, impiego e distribuzione del materiale di riproduzione e ovuli ed embrioni;

c) certificazione degli interventi fecondativi e raccolta-elaborazione dei dati riguardanti la riproduzione animale;

d) requisiti e controlli tecnico-sanitari per l'importazione dei riproduttori, del relativo materiale di riproduzione, nonché di ovuli ed embrioni.

1.2. Comunque il citato provvedimento legislativo all'art. 5 stabilisce che i soggetti maschi per essere ritenuti idonei alla riproduzione debbono soddisfare, salvo altro, le seguenti condizioni essenziali:

a) in monta naturale: essere iscritti al libro genealogico di cui all'art. 3 nonché, nel caso di cavalli di razza purosangue inglese e trottatore, essere iscritti oltre che al libro genealogico anche all'apposito repertorio degli stalloni previsto al comma 3 del medesimo articolo;

b) per inseminazione artificiale: i cavalli di razza purosangue inglese e trottatore devono essere iscritti al libro genealogico, all'apposito repertorio stalloni, nonché possedere i requisiti per essi stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del citato art. 3, comma 3.

I requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali nonché le modalità per l'inserimento degli stalloni nel repertorio sopramenzionato verranno fissati con decreto di questo Ministero subito dopo l'emanazione del già evidenziato regolamento di esecuzione della legge n. 30/91.

1.3. In ogni caso, fino all'entrata in vigore dei suddetti provvedimenti, la materia relativa all'istituzione delle stazioni di fecondazione ed all'approvazione degli stalloni purosangue inglese e trottatore continuerà ad essere regolamentata secondo le disposizioni previste dalla legge 3 febbraio 1963, n. 127, recante norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina. Come è noto, detta legge n. 127/63 demanda a questa Amministrazione, previo parere di una commissione nazionale, istituita presso questo Ministero, il rilascio delle autorizzazioni all'istituzione di stazioni di fecondazione e di approvazione dei cavalli di purosangue inglese e trottatore.

Alla luce di quanto sopraesposto, con la presente circolare si intende pertanto fornire precisazioni sulle modalità da seguire, da parte degli interessati, per la presentazione delle domande intese ad ottenere l'autorizzazione a gestire stazioni di fecondazione equina (triennio 1993-95) e per l'approvazione alla fecondazione dei cavalli di razza purosangue inglese e trottatore, per la campagna di fecondazione 1993.

2. *Domande intese ad ottenere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione per il triennio 1993-95 a gestire stazioni di fecondazione pubbliche e private con stalloni di razza purosangue inglese e trottatore.*

2.1. Le domande, redatte in carta legale, devono essere inoltrate, a mezzo di raccomandata o consegnate a mano, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale produzione agricola - Divisione II - Produzioni animali - Via XX Settembre n. 20 - Roma, entro e non oltre il 15 agosto 1992; al fine del rispetto del termine farà fede la data del timbro postale e per le domande consegnate a mano la data del protocollo ministeriale.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), gli interessati devono indicare:

a) nome, cognome, dati anagrafici e residenza del richiedente (se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante);

b) codice fiscale o partita IVA del richiedente;

c) località dove funzionerà la stazione di fecondazione;

d) numero e razza dei cavalli che si intendono destinare alla riproduzione.

2.2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) scheda informativa relativa alla domanda in argomento (allegato 2);

2) certificato comprovante il titolo di studio del richiedente (comunque non inferiore alla scuola media di primo grado);

3) certificato attestante le condizioni igienico-sanitarie della stazione di fecondazione rilasciato dal veterinario della U.S.L. competente;

4) relazione tecnica sulle infrastrutture ed attrezzature della istituenda stazione di fecondazione secondo lo schema di cui all'allegato 3;

5) ricevute dell'avvenuto versamento della quota prevista per le spese della Commissione nazionale approvazione stalloni nonché della tassa di concessione governativa (così come previsto al successivo punto 5. *Versamenti)*;

6) ai sensi della vigente normativa in materia antimafia ed in particolare della legge 19 marzo 1990, n. 55, dovranno altresì essere allegati alla domanda i seguenti documenti rilasciati in carta semplice:

a) certificato di residenza, di data non inferiore a 10 giorni dalla data di presentazione della domanda;

b) stato di famiglia, di data non inferiore a 10 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Tali documenti devono essere riferiti al privato richiedente o legale rappresentante se trattasi d'impresa individuale. Se trattasi invece di società, la menzionata certificazione è richiesta nei confronti della stessa società; in particolare:

se trattasi di società di capitale o società di cooperative i documenti sono richiesti con riferimento all'amministratore delegato ed al legale rappresentante;

se trattasi di società in nome collettivo i documenti sono richiesti con riferimento a tutti i soci;

se trattasi di società in accomandita semplice i documenti sono richiesti con riferimento ai soci accomandatari;

se trattasi di consorzi i documenti sono richiesti con riferimento a chi ne ha la rappresentanza ed agli imprenditori o alle società consorziate;

se trattasi di società di cui all'art. 2506 del codice civile i certificati sono richiesti nei confronti di coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato.

In caso di rinnovo non sono richiesti i documenti ai punti 2) e 4).

Si fa presente che la suddetta documentazione è normalmente richiesta una sola volta prima del rilascio dell'autorizzazione di validità triennale.

2.3. Si sottolinea l'importanza della compilazione, in ogni sua parte, della indicata scheda informativa (allegato 2) predisposta da questa Amministrazione, necessaria per una corretta istruttoria delle domande ed indirizzata ad una sollecita evasione delle stesse.

Si fa comunque presente che il mancato invio o la incompleta compilazione di tale documento può comportare il rigetto della domanda medesima.

Infine si evidenzia la necessità che, per gli stalloni destinati alla riproduzione, siano state già individuate, dagli enti preposti, le rispettive formule eritrocitarie.

2.4. Modificazione gestore stazione di fecondazione.

Si precisa, inoltre, che qualora successivamente alla presentazione dei richiesti documenti, e nel corso del triennio, si verificassero mutamenti nelle persone fisiche del legale rappresentante, dell'amministratore o degli altri soggetti sopra specificati, dovrà essere data tempestiva comunicazione a questo Ministero allegando le certificazioni sopramenzionate per le persone fisiche subentrate nonché l'attestazione o la quietanza del versamento previsto al successivo punto 5. *Versamenti.*

3. *Domande intese ad ottenere l'approvazione alla fecondazione pubblica e privata per l'anno 1993 di cavalli di razza purosangue inglese e trottatore.*

3.1. Le domande, redatte in carta legale, devono essere inoltrate, a mezzo raccomandata o consegnata a mano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale produzione agricola - Divisione II - Produzioni animali - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro e non oltre il 15 settembre 1992, quelle relative alle visite ordinarie, ed entro il 31 dicembre 1992 quelle relative alle visite straordinarie; al fine del rispetto del termine farà fede la data del timbro postale e per le domande consegnate a mano la data del protocollo ministeriale.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 4), gli interessati devono indicare:

a) nome, cognome, dati anagrafici e residenza del proprietario o possessore degli stalloni (se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante);

b) codice fiscale o partita IVA del proprietario o del possessore dello stallone;

c) nome dei singoli stalloni per i quali si richiede l'approvazione.

3.2. Alla domanda devono essere allegati, per ciascuno degli stalloni per i quali si chiede l'approvazione, i seguenti documenti:

1) scheda informativa relativa alla domanda in argomento (allegato 5);

2) copia fotostatica del certificato genealogico o di origine del soggetto:

3) certificato sanitario, rilasciato dal veterinario dell'unità sanitaria locale (USL) competente per territorio, comprovante sia la sanità che l'avvenuta prova diagnostica della Malleina ed il relativo esito;

4) attestazione del c/c postale o quietanza dell'avvenuto versamento della quota prevista per le spese della Commissione nazionale approvazione stalloni (così come previsto al successivo punto 5. *Versamenti*);

5) performances della carriera sportiva dello stallone.

Si precisa che il mancato invio o la incompleta compilazione della suddetta scheda informativa (allegato 5) così come domande inoltrate da persone diverse dal proprietario o dal possessore dello stallone comporterà il rigetto della domanda medesima.

3.3. Qualora la domanda sia intesa ad ottenere la approvazione di stalloni trottatori alla inseminazione strumentale (con materiale seminale fresco) per l'anno 1993, la stessa deve essere inoltrata con i relativi allegati, entro e non oltre il 30 settembre 1992, tramite l'Associazione nazionale allevatori cavallo trottatore (A.N.A.C.T.) con sede in Roma, viale del Policlinico n. 131, la quale provvederà a farle pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro e non oltre il 30 ottobre 1992, con il proprio parere in merito.

Al riguardo si applicano le disposizioni già previste nella circolare n. 12502 del 21 settembre 1983 relative alla inseminazione strumentale per la specie equina.

3.4. Raduni di visita.

Si ricorda infine che i cavalli da sottoporre a visita debbono essere presentati alla Commissione, nelle località indicate dal calendario di visita, accompagnati da:

a) libretto segnaletico o certificato di origine;

b) certificato di coggin-test e certificati di vaccinazione anti-influenzale rilasciati dalle autorità sanitarie competenti.

3.5. Si precisa che anche per i cavalli stalloni di proprietà di enti pubblici è necessaria l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a seguito di visita della Commissione nazionale stalloni.

Si fa presente infine che i cavalli stalloni purosangue inglese e trottatore approvati da questo Ministero, su parere sempre della Commissione nazionale, possono essere utilizzati per la fecondazione di fattrici di razze diverse fermo restando che i puledri nati possono essere registrati nel libro genealogico di competenza nel rispetto delle norme stabilite per i rispettivi libri.

4. *Rilascio attestati.*

Per quanto concerne gli attestati di approvazione alla fecondazione, si richiamano le disposizioni normative di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1964, n. 1618, recante norme per la esecuzione della innanzi citata legge n. 127/63, che sanciscono la predisposizione da parte di questa Amministrazione di appositi modelli sui quali dovranno essere redatti gli attestati medesimi.

Sempre ai fini della richiamata unicità di indirizzo selettivo nazionale è indispensabile che tutte le funzioni amministrative (rilascio dei bollettari di accoppiamento, conservazione delle matrici) siano mantenute a livello nazionale e pertanto gli attestati di approvazione alla fecondazione saranno inviati alle rispettive associazioni nazionali allevatori di categoria, le quali provvederanno a trasmetterli ai gestori delle stazioni di fecondazione interessati, unitamente al bollettario contenente i certificati di accoppiamento ed al registro di monta modello A/*bis*. Il bollettario dovrà essere restituito alle predette associazioni entro il 30 settembre 1993. Il registro di monta A/*bis*, completato dall'esito della fecondazione ottenuta, sarà restituito alle stesse associazioni entro il 30 settembre 1994.

I suddetti documenti (bollettari e mod. A/*bis*) restano comunque a disposizione di questo Ministero che potrà in qualsiasi momento procedere a verifiche ed ispezioni.

5. *Versamenti.*

5.1. Come in precedenza indicato gli interessati devono allegare alla domanda di autorizzazione l'attestazione o le quietanze dei versamenti effettuati.

Si ricorda che detti versamenti riguardano:

1) quota spese relative al funzionamento della Commissione nazionale approvazione stalloni;

2) tassa di concessione governativa per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di una stazione di fecondazione equina.

Per quanto attiene l'ammontare delle quote di rimborso spese relative della Commissione nazionale approvazione stalloni esse sono determinate dal decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 9728 e precisamente:

a) L. 85.000 (da allegare alla domanda entro il 15 agosto 1992) per il rilascio dell'autorizzazione a gestire una stazione di fecondazione equina pubblica e privata. Tale quota non è dovuta dai richiedenti il rinnovo sempre che ciò non comporti ulteriori sopralluoghi ed accertamenti (spostamento ubicazione, ampliamento, ecc., della stazione). In ogni caso è sempre dovuta la quota rimborso spese quando o sia cambiata la ragione sociale od il nominativo del richiedente;

b) L. 85.000 per ciascun cavallo, per le richieste di visita ordinaria da effettuarsi a mezzo raduni (da allegare alla domanda entro il 15 settembre 1992);

c) L. 500.000 per ciascun cavallo, per le richieste di visita straordinaria da effettuarsi a mezzo raduni (da allegare alla domanda presentata dal 16 settembre 1992 al 31 dicembre 1992).

Inoltre, solo per casi eccezionali, da valutare singolarmente da parte di questa Amministrazione, è prevista la possibilità di visita straordinaria a domicilio. In tali casi si provvederà ad addebitare al richiedente oltre la prevista quota i costi delle altre spese necessarie (missione, viaggio e soggiorno dei componenti la Commissione).

5.2. Tali quote devono essere versate dagli interessati direttamente alla tesoreria provinciale dello Stato con l'imputazione al cap. 3590 «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste» oppure, tramite c/c postale intestato alla medesima tesoreria provinciale, «Cap. 3590 - Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste»; in entrambe le modalità di versamento: è necessario indicare la causale del versamento «nome o nomi degli stalloni» oppure «stazione fecondazione equina» a cui il versamento si riferisce.

Per quanto concerne invece la tassa di concessione governativa relativa al rilascio o al rinnovo della autorizzazione per la gestione della stazione di fecondazione sia pubblica che privata, l'ammontare di detta tassa, fissata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni - Tariffa 19 *a)*, è, attualmente, pari a L. 1.137.000 in virtù degli aumenti stabiliti dalla legge 22 giugno 1991, n. 230, con effetto dal 1° gennaio 1992.

Tale somma deve essere versata dagli interessati esclusivamente mediante c/c postale n. 8003 prestampato, disponibile presso gli Uffici PP.TT., intestato all'ufficio del registro - Tasse concessioni governative di Roma, recante sul retro la motivazione del versamento «Tassa concessione governativa per autorizzazione alla gestione di stazioni di monta equina».

Mentre si resta in attesa di cortese riscontro, si invitano gli organismi in indirizzo a voler dare alla presente circolare la massima diffusione tra gli operatori del settore.

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO 1

SCHEMA DI DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE A GESTIRE UNA STAZIONE DI FECONDAZIONE PER CAVALLI STALLONI DI RAZZA PUROSANGUE INGLESE E TROTTATORE (in carta legale).

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione II - Produzioni animali - Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (*) (nome, cognome, luogo e data di nascita), ..., codice fiscale o partita IVA ...., residente in .... c.a.p. .... via .... telefono n. .... chiede di essere autorizzato, ai sensi dell'art. n. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 127, per il triennio 1993-1995 a gestire una pubblica/privata stazione di fecondazione equina, sita nel comune di .... provincia di .... presso la quale funzioneranno n. .... di stalloni di razza purosangue inglese e numero .... stalloni di razza trottatore.

Luogo e data, ...

Firma ....

(*) Se trattasi di persona giuridica indicare le generalità complete del rappresentante legale.

ALLEGATO 2

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DIREZIONE GENERALE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA
Divisione 2ª - Produzioni Animali

S.I.A.N.

Scheda informativa relativa alla domanda di autorizzazione a gestire stazioni di fecondazione per cavalli stalloni di razza P.S.I. e Trottatori

Modello 22

1 - DATI IDENTIFICATIVI DEL GESTORE

(a cura del M.A.F.)
DATA: |_|_|/|_|_|/|_|_|
PROT.: |________|
TRIENNIO DI AUTORIZZAZIONE: 1993/1995

Codice Fiscale e/o Partita I.V.A.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

COGNOME E NOME E/O RAGIONE SOCIALE |________________________|

INDIRIZZO: |________________________| COMUNE: |________________|

C.A.P.: |_|_|_|_|_| SIGLA DELLA PROVINCIA |_|_| NUMERO TELEFONICO: |_|_|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|_|

2 - DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Codice Fiscale e/o Partita I.V.A.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

COGNOME: |____________________| NOME: |____________________|

INDIRIZZO: |____________________| COMUNE: |____________________|

SIGLA DELLA PROVINCIA |_|_| NUMERO TELEFONICO: |_|_|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|_|

3 - SEDE DELLA STAZIONE DI FECONDAZIONE

INDIRIZZO: |________________________________|

LOCALITA': |____________________| COMUNE: |____________________|

SIGLA DELLA PROVINCIA |_|_| NUMERO TELEFONICO: |_|_|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|_|

4 - DATI DELLA STAZIONE DI FECONDAZIONE

☐ NUOVA STAZIONE ☐ RINNOVO

☐ PUBBLICA
☐ PRIVATA

STAZIONE CON FECONDAZIONE: ☐ NATURALE ☐ ARTIFICIALE

CAVALLI DI RAZZA DA TROTTO n°: |_|_| CAVALLI DI RAZZA P.S.I. n°: |_|_|

5 - ESTREMI DI APPROVAZIONE PRECEDENTE (eventuali)

Numero attestato: |_|_|_|_|_|_| Data: |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

6 - 1° VERSAMENTO (compilare solo in caso di 1ª autorizzazione)

EFFETTUATO IN DATA: |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| IMPORTO Lit. 85.000

PER LA TESORERIA DI: |____________________| MEDIANTE ☐ BOLLETTINO DI C.C. POSTALE ☐ QUIETANZA DI TESORERIA

N° |____________| DEL |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

7 - TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

IMPORTO Lit.	VERSATO IN DATA:	SUL C.C. POSTALE n°:
1.137.000	|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|	8003

8 - ALLEGATI

(*) Da allegare solo in caso di richiesta di 1ª autorizzazione

☐ CERTIFICATO CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DEI LOCALI

☐ RELAZIONE TECNICA (*)

☐ CERTIFICATO DI RESIDENZA

☐ CERTIFICATO DEL TITOLO DI STUDIO (*)

☐ STATO DI FAMIGLIA

DATA |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

FIRMA ____________________

N.B.: Si prega compilare in modo chiaro e leggibile, possibilmente a macchina o in stampatello

ALLEGATO 3

RELAZIONE

relativa ai locali ed alle attrezzature della istituenda stazione pubblica/privata di fecondazione sita nel comune di ....

A) descrizione dell'azienda agricola;

B) località sede della stazione e strade di accesso;

C) numero dei boxes adibiti al ricovero degli stalloni;

D) numero dei boxes adibiti al ricovero delle fattrici;

E) descrizione dei locali per la monta;

F) descrizione dei locali sussidiari;

G) descrizione del numero e ampiezza dei paddocks in dotazione;

H) rifornimento idrico;

I) personale addetto alle operazioni di fecondazione;

L) mezzi di assistenza e pronto soccorso.

Luogo e data, ...

....
(Firma del richiedente)

ALLEGATO 4

SCHEMA DI DOMANDA PER L'APPROVAZIONE DI CAVALLI PUROSANGUE INGLESE E TROTTATORE DESTINATI ALLA FECONDAZIONE (in carta legale)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione II - Produzioni animali - Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (*) (nome, cognome, luogo e data di nascita)..., codice fiscale o partita IVA ...., residente in.. c.a.p. .... via.. telefono n. .... chiede per l'anno 1993 l'approvazione alla fecondazione pubblica/privata di............................ stalloni, di sua proprietà o in suo possesso (.. indicare il titolo del possesso):

1) ....;

2) ....;

3) ....;

4) ....;

5) ....;

mediante visite ordinarie/straordinarie (**).

Luogo e data, ...

Firma ....

(*) Se trattasi di persona giuridica indicare le generalità complete del rappresentante legale.

(**) cancellare la voce che non interessa (trattasi di visita ordinaria se domanda e versamento vengono effettuati entro il 15 settembre 1992, di visita straordinaria se domanda e versamento vengono effettuati dal 1° ottobre 1992 al 31 dicembre 1992).

ALLEGATO 5

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DIREZIONE GENERALE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA
Divisione 2ª - Produzioni Animali

S.I.A.N.

Scheda informativa relativa alla domanda di approvazione di cavalli stalloni destinati alla fecondazione

Modello 21

1 - DATI IDENTIFICATIVI DEL CAVALLO

RAZZA: ☐ TROTTO ☐ P.S.I.

(a cura del M.A.F.)
DATA: |_|_|/|_|_|/|_|_|
PROT.: |____________|
VISITA: ☐ 1ª ☐ 2ª ☐ Art. 13

NOME: |______________________________| ANNO DI NASCITA: |_|_|_|_|

☐ ITALIANO ☐ STRANIERO ☐ CONSIDERATO INDIGENO

PADRE: |______________________________| MADRE: |______________________________|

COLORE: ☐ GRIGIO ☐ BAIO ☐ MORELLO ☐ SAURO ☐ ______

TATUAGGIO: ☐ LABIALE ☐ MICROCHIP ☐ ________ N° TATUAGGIO: |_|_|_|_|_|_|

2 - DATI DEL PROPRIETARIO

CODICE FISCALE E/O P. I.V.A.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

COGNOME E NOME E/O RAGIONE SOCIALE: ______________________________

INDIRIZZO: ______________________________ N. CIVICO: |________|

C.A.P.: |_|_|_|_|_| COMUNE: |______________________________| SIGLA DELLA PROVINCIA: |_|_|

NUMERO TELEFONICO: |_|_|_|_| / |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3 - DATI DIVERSI SULLO STALLONE

METODO DI FECONDAZIONE: ☐ NATURALE ☐ STRUMENTALE

TARIFFA DI ACCOPPIAMENTO: ☐ PUBBLICA ____________ Lit. ☐ PRIVATA

4 - DATI DELLA STAZIONE DI FECONDAZIONE

GESTORE DELLA STAZIONE DI FECONDAZIONE: |______________________________|

INDIRIZZO DELLA STAZIONE: |______________________________|

LOCALITA' DELLA STAZIONE: |______________________________|

COMUNE: |______________________________|

C.A.P.: |_|_|_|_|_| SIGLA DELLA PROVINCIA: |_|_| TELEFONO: |_|_|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

5 - ALTRI DATI

VISITA RICHIESTA: ☐ ORDINARIA RADUNO ☐ STRAORDINARIA RADUNO

VERSAMENTO EFFETTUATO IL: |_|_|/|_|_|/|_|_| DI Lit.: |_|_|_|_|_|_|_|_|

MEDIANTE: ☐ BOLLETTINO C/C POSTALE ☐ QUIETANZA DI TESORERIA PER LA TESORERIA DI: |____________|

ALLEGATI: ☐ PROVA DIAGNOSTICA DELLA MALLEINA ☐ COPIA DEL CERTIFICATO GENEALOGICO
☐ CERTIFICATO DI SANITA' ☐ ATTESTATO DELLE PERFOMANCES SPORTIVE

6 - ESTREMI DI APPROVAZIONE PRECEDENTE (eventuali)

☐ 1ª Visita ☐ Rinnovo N° ATTESTATO: |_|_|_|_|_|_| DEL: |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

DATA |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

FIRMA ______________________

N.B.: Pregasi scrivere in modo chiaro e leggibile, possibilmente a macchina o in stampatello

92A3037

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 27 giugno 1992, n. 12.

Importazione di banane fresche dal 1° luglio al 31 agosto 1992.

La circolare n. 17 del 21 giugno 1990 concernente «Importazioni di banane fresche (N.C. 0803 0010) da luglio 1990 a giugno 1991» e la circolare n. 19 del 27 giugno 1990 concernente «Importazioni di banane fresche (N.C. 0803 0010) originarie da taluni Paesi della zona A3 e immesse in libera pratica negli altri Stati delle Comunità europee. Regolamentazione per il periodo 1° luglio 1990-30 giugno 1991», pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente n. 148 del 27 giugno 1990 e n. 151 del 30 giugno 1990 — prorogate senza modifiche per il periodo luglio 1991-giugno 1992 con circolare n. 14 del 27 giugno 1991, — sono ulteriormente prorogate per il periodo luglio-agosto 1992.

Resta valida anche la circolare n. 18 del 9 luglio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 13 luglio 1991.

Pertanto le importazioni di banane effettuate a partire dal 1° luglio 1992 e fino al 31 agosto 1992 dovranno avvenire con le stesse modalità e limitatamente agli stessi quantitativi stabiliti nelle citate circolari.

Per comodità degli operatori, si riportano in allegato i quantitativi mensili del contingente «a dogana controllata», per il periodo richiamato.

Le domande di autorizzazione all'importazione di banane in libera pratica debbono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione IV, dal 1° luglio 1992 ed entro e non oltre il 7 luglio 1992.

Il periodo di riferimento ai fini della determinazione delle precedenti attività di importazione di banane in libera pratica è il triennio 1989-1991.

Con l'occasione si comunica che le dogane abilitate al servizio fitopatologico sono quelle indicate all'allegato VI del decreto del Ministero dell'agricoltura del 5 febbraio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 febbraio 1991).

Il Ministero del commercio con l'estero si riserva di riconsiderare quanto sopra, sulla base di decisioni della Commissione delle Comunità europee.

Il Ministro: LATTANZIO

RIPARTIZIONE MENSILE DEL CONTINGENTE
PER IL PERIODO 1° LUGLIO-31 AGOSTO 1992
(quantità espresse in tonnellate)

	Luglio	Agosto
Dogane via mare:		
Livorno	3.700	3.700
Napoli	4.000	4.000
Genova	3.700	3.700
Civitavecchia	2.200	2.200
Savona	2.700	2.700
Palermo	2.700	2.700
Salerno	2.300	2.300
Dogane via terra:		
Chiasso	1.100	1.100
Totale ...	22.400	22.400

92A3082

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1985, e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1989 e decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1989, propone la modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste».

Art. 1.

Le denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» accompagnata o no dalle seguenti menzioni: «Müller Thurgau», «Gamay», «Pinot Nero o Pinot Noir», «Pinot Grigio o Pinot Gris», «Chardonnay», «Petite Arvine», «Prëmetta», «Fumin», «Petit Rouge», «Blanc de Morgex et de La Salle», «Chambave», «Nus», «Arnad-Montjovet», «Torrette», «Donnas», «Enfer d'Arvier», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», bianco o blanc, rosso o rouge, rosato o rosé, novello o nouveau, senza alcuna menzione aggiuntiva di cui al precedente art. 1 è riservato ai vini derivati dalle uve dei vitigni rispettivamente a bacca di colore bianco o rosso raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta e previsti nei corrispondenti albi dei vigneti delle zone di produzione di cui al presente articolo, prodotte nell'ambito della zona di cui all'art. 3, paragrafo 1.

2) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», con una delle seguenti specificazioni di vitigno:

Müller Thurgau;
Gamay;
Pinot Nero o Pinot Noir;
Pinot Grigio o Pinot Gris;
Chardonnay;
Petite Arvine;
Prëmetta;
Fumin;
Petit Rouge,

è riservata ai vini provenienti dalle uve dei vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno il 90%.

Possono concorrere fino ad un massimo del 10% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati o autorizzati, nella regione autonoma Valle d'Aosta.

3) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle» è riservata al vino ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti dal vitigno Blanc de Morgex, della zona delimitata all'art. 3, comma 3.

4) *a)* La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste Chambave» nei tipi Moscato o Muscat, Moscato passito o Muscat Flétri, è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dai cloni autoctoni del vitigno Moscato bianco o Muscat blanc, della zona delimitata all'art. 3, comma 4;

b) la denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste Chambave» — rosso o rouge — è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti della zona delimitata all'art. 3, comma 4, composti dalle seguenti varietà:

Petit' Rouge per almeno il 60%;
Dolcetto, Gamay, Pinot Nero o Pinot Nour congiuntamente almeno il 25%.

Possono inoltre concorrere le uve da altri vitigni a bacca rossa autorizzati o raccomandati per la Valle d'Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

5) *a)* La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus» — Malvoisie e Malvoisie Passito o Malvoisie et Malvoisie Flétri — è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai cloni autoctoni del vitigno Pinot Grigio o Pinot Gris o Malvoisie, della zona delimitata all'art. 3, comma 5;

b) la denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus» — rosso o rouge — è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti della zona delimitata all'art. 3, comma 5, composti dalle seguenti varietà di vitigno:

Vien des Nus per almeno il 50%;
Petit Rouge, Pinot Nero o Pinot Noir da soli o congiuntamente per almeno il 30%.

Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta fino ad un massimo del 20%.

6) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo (Picoutener o Picotendro) per almeno il 70%, della zona delimitata all'art. 3, comma 6.

Possono inoltre concorrere da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Dolcetto, Vien de Nus, Pinot Nero, o Pinot Noir, Neyret, Freisa, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

7) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Petit Rouge per almeno il 70%, della zona delimitata all'art. 3, comma 7.

Possono concorrere da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Pinot Nero, Gamay, Fumin, Vien de Nus, Dolcetto, Mayolet, Premetta, presenti fino ad un massimo del 30% nei vigneti.

8) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo (Picoutener o Picotendro) per almeno l'85% della zona delimitata all'art. 3, comma 8.

Possono inoltre concorrere da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Freisa e Neyret presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

9) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Petit Rouge per almeno l'85%, della zona delimitata all'art. 3, comma 9.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Vien de Nus, Neyret, Dolcetto, Pinot Nero o Pinot Noir, Gamay, presenti nei vitigni fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

1) La zona di produzione delle uve dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» con le eventuali precisazioni di colore bianco o blanc, rosso o rouge e rosato o rosé, novello o nouveau, o accompagnata da una delle seguenti specificazioni di vitigno:

Müller Thurgau;
Gamay;
Pinot Nero o Pinot Noir;
Pinot Grigio o Pinot Gris;
Chardonnay,

comprende i territori della Valle d'Aosta idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

in destra orografica della Dora Baltea: Donnas, Hône, Arnad, Issogne, Champdepraz, Montjovet, Pontey, Chambave, Fénis, Saint-Marcel, Brissogne, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier, Avise;

in sinistra orografica della Dora Baltea: Pont-Saint-Martin, Donnas, Perloz, Arnad, Bard, Verrès, Challand-Saint-Victor, Montjovet, Saint-Vincent, Châtillon, Saint-Denis, Verrayes, Chambave, Nus, Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Villeneuve, Saint-Nicolas, Arvier e Avise.

In particolare la zona è così delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e più precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Quincinetto e Donnas, e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 800 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod e la Dora di Rhemes tutto il territorio fino a 900 m s.l.m.; dalla Dora di Rhêmes al confine territoriale tra i comuni di Introd e Arvier tutto il territorio fino a 1.000 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Introd e Arvier fino al comune di Avise tutto il territorio fino a 800 m s.l.m.

Tale linea altimetrica incontra la Dora nei pressi della frazione Runaz di Avise e chiude la zona in destra orografica;

in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e più precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Pont-Saint-Martin e Carema e, risalendo la vallata principale fino al torrente Marmore, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 850 m s.l.m.; dal torrente Marmore al confine territoriale tra i comuni di Avise e di La Salle tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 1.000 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Morgex e Pré-Saint-Didier tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 1.300 m s.l.m.

2) La zona di produzione delle uve dei vini «Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste» accompagnata da una delle seguenti specificazioni di vitigno:

Petite Arvine;
Premetta;
Fumin;
Petit Rouge,

comprende la parte idonea dei seguenti comuni: Charvensod, Gressan, Jovencan, Aymavilles, Villeneuve, Arvier, Avise, Saint-Pierre, Sarre, Aosta. Saint-Christophe, Quart, Nus, Verrayes, Chambave, Saint-Denis, Châtillon, Saint-Vincent, Montjovet, Verrès, Challand-Saint-Victor, Arnad, Bard, Donnas, Perloz, Pont-Saint-Martin.

In particolare la zona è così delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod e risalendo la vallata principale fino ai confine territoriale tra i comuni di Villeneuve e Arvier, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 750 m s.l.m.;

in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e più precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Pont-Saint-Martin e Carema e risalendo la vallata fino al confine territoriale tra i comuni di Montjovet e Saint-Vincent tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 600 m s.l.m.

Dal confine territoriale tra i comuni di Montjovet e Sanint-Vincent al confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart tutto i territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 m s.l.m.

Dal confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart e risalendo la vallata fino al comune di Avise tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 800 m s.l.m.

3) La zona di produzione delle uve del vino «Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle» comprende la parte idonea del territorio dei comuni di Morgex e di La Salle ed è così delimitata:

ad est con il confine territoriale tra i comuni di La Salle ed Avise;

ad ovest con il confine territoriale tra i comuni di Morgex e Pré-Saint-Didier;

a nord con un livello altimetrico di 1.300 metri sul livello del mare;

a sud con il corso della Dora Baltea.

Nel territorio dei comuni di Morgex e di La Salle descritto nell'art. 3, paragrafo 3, si possono produrre solamente il «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle» e il «Vallée d'Aoste Blanc» con esclusione di altri vitigni collegati alla denominazione Valle d'Aosta.

4) La zona di produzione dei vini «Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste Chambave» nei tipi Moscato o Muscat, Moscato Passivo o Muscat Flétri e Rosso o Rouge comprende la parte idonea del territorio tra i comuni di Chambave, Verrayes, Saint-Denis, Pontey, Châtillon, Saint-Vincent e Montjovet ed è così delimitata:

ad est con il corso del torrente Moriola discendente dal Monte Barbeston fino alla Dora Baltea, poi con il minor segmento che unisce la Dora alla frazione Champerioux del comune di Montjovet e, proseguendo da tale frazione, con la comunale che (attraversando la frazione Estaod) collega la statale 26 alla strada tra Cillian e Emarèse;

ad ovest con il confine territoriale tra i comuni di Chambave e Fénis, poi con il confine territoriale tra i comuni di Nus e Verrayes;

a nord con un livello altimetrico di 750 m s.l.m.;

a sud con un livello altimetrico di 700 m s.l.m.

5) La zona di produzione del vino «Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus» comprende la parte idonea del territorio dei comuni di Nus, Verrayes, Quart, Saint-Christophe, ed Aosta ed è così delimitata:

ad est con il corso del torrente Basset nel comune di Verrayes;

ad ovest con il confine territoriale tra i comuni di Aosta e di Sarre;

a nord con un livello altimetrico di 850 m s.l.m.;

a sud con il corso della Dora Baltea.

6) La zona di produzione del vino «Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet» comprende la parte idonea del territorio dei comuni di Arnad, Issogne, Verres, Champdepraz, Montjovet, Challand-Saint-Victor e Hône ed è così delimitata:

ad est con un livello altimetrico di 700 m s.l.m.;

a ovest con un livello altimetrico di 600 m s.l.m.;

a nord con il confine territoriale tra i comuni di Montjovet e Saint-Vincent fino alla Dora Baltea, poi con il minor segmento che unisce la Dora alla frazione Champerioux del comune di Montjovet e, proseguendo da tale frazione, con la comunale che (attraversando la frazione Estaod) collega la statale 26 alla strada tra Cillian ed Emarèse;

a sud con il confine territoriale tra i comuni di Hône e di Donnas (in destra orografica della Dora Baltea) e con il confine territoriale tra i comuni di Arnad e di Bard (in sinistra orografica).

7) La zona di produzione del vino «Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette» comprende la parte idonea del territorio dei comuni di Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Charvensod, Gressan, Jovençan, Aymavilles, Villeneuve e Introd è così delimitata:

ad est con il confine territoriale tra i comuni di Quart e Nus fino alla Dora Baltea, poi con il confine territoriale tra i comuni di Charvensod e di Pollein;

ad ovest con il confine territoriale tra i comuni di Villeneuve ed Arvier (in sinistra orografica della Dora Baltea) e con il confine territoriale tra i comuni di Introd e Arvier (in destra orografica);

a nord con un livello altimetrico di 1.000 m s.l.m. escludendo la zona situata a nord del confine territoriale tra i comuni di Aosta e Gignod ed Aosta e Roisan;

a sud con un livello altimetrico di 800 m s.l.m. partendo dal confine territoriale tra i comuni di Introd ed Arvier fino al confine territoriale tra i comuni di Charvensod e Pollein e poi seguendo il corso della Dora Baltea fino al confine territoriale tra i comuni di Quart e Nus.

8) La zona di produzione delle uve del vino «Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas» comprende i territori collinari dei comuni di Donnas, Pont-Saint-Martin, Perloz e Bard, già delimitata con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971:

in sinistra della Dora Baltea, a monte della strada statale n. 26, fino ad una altitudine di 700 m s.l.m.;

in destra della Dora Baltea, nel comune di Donnas, sul cono di deiezione del torrente Valbona, unicamente la frazione di Grand Vert.

9) La zona di produzione delle uve del vino «Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier» comprende parte del territorio collinare del comune di Arvier già delimitata con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972:

in sinistra del fiume Dora Baltea: ad est con il territorio comunale di Villeneuve, a nord con quello di Saint-Nicolas, ad ovest con quello di Avise ed a sud con il corso della Dora Baltea;

in destra del fiume Dora Baltea: comprende le località «Monbet» e «Bouse» confinanti a nord e ad ovest con il torrente Dora di Valgrisenche e la Dora Baltea, ad est e sud con la vecchia statale n. 26 e con il ponte sulla Dora di Valgrisenche e la località Sorpier confinante a nord con il corso della Dora Baltea, a est con il torrente Dora di Valgrisenche, a sud con il viadotto della superstrada per il Monte Bianco e a ovest con la strada carreggiabile di Montaverin.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione di cui all'art. 3 e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche qualitative. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in buona esposizione sulle coste soleggiate, purché ubicati entro i limiti delle quote altimetriche indicate nelle zone di produzione. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura dei vigneti destinati alla produzione delle uve della denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere le seguenti:

Le uve destinate alla vinificazione prima dell'eventuale parziale appassimento, debbono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 le seguenti gradazioni alcolometriche minime naturali potenziali:

	Produzione max (q.li uva per ha)	Gradazione alcolometrica minima naturale potenziale —
«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» bianco o blanc, rosso o rouge, rosato o rosè, novello o nouveau	120	9,00%
«Valle d'Aosta Müller Thurgau» o «Vallée d'Aoste Müller Thurgau»	110	9,00%
«Valle d'Aosta Gamay» o «Vallée d'Aoste Gamay»	120	10,50%
«Valle d'Aosta Pinot Nero» o «Vallée d'Aoste Pinot Noir»	100	11,00%
«Valle d'Aosta Pinot Grigio» o «Vallée d'Aoste Pinot Gris»	100	10,50%
«Valle d'Aosta Petite Arvine» o «Vallée d'Aoste Petite Arvine»	120	10,50%
«Valle d'Aosta Chardonnay» o «Vallée d'Aoste Chardonnay»	110	10,50%
«Valle d'Aosta Prëmetta» o «Vallée d'Aoste Prëmetta»	100	10,00%
«Valle d'Aosta Fumin» o «Vallée d'Aoste Fumin»	100	10,50%
«Valle d'Aosta Petit Rouge» o «Vallée d'Aoste Petit Rouge»	90	10,50%
«Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle»	100	9,00%
«Valle d'Aosta Chambave» Moscato o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat	100	10,50%
«Valle d'Aosta Chambave» Moscato Passito o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat Flétri	100	10,50%
«Valle d'Aosta Chambave» rosso o «Vallée d'Aoste Cambave» rouge	100	10,50%
«Valle d'Aosta Nus» Malvoisie o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie	80	11,00%
«Valle d'Aosta Nus» Malvoisie Passito o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie Flétri	80	11,00%
«Valle d'Aosta Nus» rosso o «Vallée d'Aoste Nus» rouge	100	10,50%
«Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet»	80	10,50%
«Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette»	100	10,50%
«Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas»	75	11.00%
«Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier»	70	11,00%
«Valle d'Aosta Arnad Montjovet» superiore o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet» supérieur	—	11,00%
«Valle d'Aosta Torrette» superiore o «Vallée d'Aoste Torrette» superieur	—	11,50%

Ai suddetti limiti massimi di produzione di uva per ettaro sopraelencati, la produzione dovrà essere riportata, anche in annate eccezionalmente favorevoli, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La regione autonoma Valle d'Aosta, annualmente con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione e sentite le organizzazioni dei produttori può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive di cui all'art. 1 dandone comunicazione al M.A.F. ed agli organi di vigilanza.

Qualora la resa unitaria delle uve ecceda il limite massimo stabilito dalla regione, ma rientri in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione le uve prodotte entro i limiti stabiliti dalla regione non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5.

Le rese massime di uva in vino dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» devono essere le seguenti:

«Valle d'Aosta Müller Thurgau» o «Vallée d'Aoste Müller Thurgau»	70
«Valle d'Aosta Gamay» o «Vallée d'Aoste Gamay»	70
«Valle d'Aosta Pinot Nero» o «Vallée d'Aoste Pinot Noir»	70
«Valle d'Aosta Pinot Grigio» o «Vallée d'Aoste Pinot Gris»	70
«Valle d'Aosta Petite Arvine» o «Vallée d'Aoste Petite Arvine»	70
«Valle d'Aosta Chardonnay» o «Vallée d'Aoste Chardonnay»	70
«Valle d'Aosta Prëmetta» o «Vallée d'Aoste Prëmetta»	70
«Valle d'Aosta Fumin» o «Vallée d'Aoste Fumin»	70
«Valle d'Aosta Petit Rouge» o «Vallée d'Aoste Petit Rouge»	70
«Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle»	70
«Valle d'Aosta Chambave» Moscato o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat	70
«Valle d'Aosta Chambave» Moscato Passito o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat Flétri»	40
«Valle d'Aosta Chambave» rosso o «Vallée d'Aoste Cambave» rouge	70
«Valle d'Aosta Nus» Malvoisie o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie	70
«Valle d'Aosta Nus» Malvoisie Passito o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie Flétri	40
«Valle d'Aosta Nus» rosso o «Vallée d'Aoste Nus» rouge	70
«Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet»	70
«Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette»	70
«Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas»	70
«Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier»	70

a) Le uve destinate alla vinificazione dei vini «Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie Passito o Malvoisie Flétri e «Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste Chambave» Moscato Passito o Muscat Flétri, devono essere selezionate e sottoposte a preventivo parziale appassimento fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26%.

Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° dicembre dell'anno successivo alla vendemmia.

b) La vinificazione del «Valle d'Aosta Pinot Nero» o «Vallée d'Aoste Pinot Noir» può essere effettuata anche in bianco.

c) Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento obbligatorio della denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» designata senza alcuna menzione aggiuntiva o designata con le seguenti menzioni: «Müller Thurgau», «Gamay», «Pinot Nero» o «Pinot Noir», «Pinot Grigio» o «Pinot Gris», «Chardonnay», «Petite Arvine», «Prëmetta», «Fumin», «Petit Rouge», debbono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione autonoma Valle d'Aosta.

d) Le operazioni di vinificazione e di eventuale affinamento obbligatorio della denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» accompagnata da una delle seguenti menzioni: «Blanc de Morgex et de La Salle», «Chambave», «Nus», «Arnad-Montjovet», «Torrette», «Donnas» ed «Enfer d'Arvier» devono essere effettuate nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste consentire che le suddette operazioni di vinificazione e/o di invecchiamento obbligatorio siano effettuate anche da aziende aventi stabilimenti situati al di fuori delle rispettive zone di produzione ma nell'ambito della regione autonoma Valle d'Aosta previo parere dell'assessorato agricoltura, forestazione e risorse naturali e della regione medesima e del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

e) Per avere diritto alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, i vini devono essere sottoposti ai seguenti periodi di affinamento obbligatorio a decorrere dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia:

	Mesi di affinamento o invecchiamento
«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» bianco o blanc, rosso o rouge, rosato o rosé	3
«Valle d'Aosta Müller Thurgau» o «Vallée d'Aoste Müller Thurgau»	3
«Valle d'Aosta Gamay» o «Vallée d'Aoste Gamay»	6
«Valle d'Aosta Pinot Nero» o «Vallée d'Aoste Pinot Noir» (vinificazione in rosso)	6
«Valle d'Aosta Pinot Nero» o «Vallée d'Aoste Pinot Noir» (vinificazione in bianco)	3
«Valle d'Aosta Pinot Grigio» o «Vallée d'Aoste Pinot Gris»	3
«Valle d'Aosta Petite Arvine» o «Vallée d'Aoste Petite Arvine»	3
Valle d'Aosta Chardonnay» o «Vallée d'Aoste Chardonnay»	3
«Valle d'Aosta Prëmetta» o «Vallée d'Aoste Prëmetta»	3
«Valle d'Aosta Fumin» o «Vallée d'Aoste Fumin»	6
«Valle d'Aosta Petit Rouge» o «Vallée d'Aoste Petit Rouge»	6
«Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle»	3
«Valle d'Aosta Chambave» Moscato o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat	3
«Valle d'Aosta Chambave» rosso o «Vallée d'Aoste Chambave» rouge	6
«Valle d'Aosta Nus» Malvoisie o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie	3
«Valle d'Aosta Nus» rosso o «Vallée d'Aoste Nus» rouge	6
«Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet»	8
«Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» superiore o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet» superieur	12

	Mesi di affinamento o invecchiamento
«Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette»	6
«Valle d'Aosta Torrette» superiore o «Vallée d'Aoste Torrette» supérieur.	8
«Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas»	24
«Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier».	6

Nella vinificazione i vini della denominazione di cui all'art. 1 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La denominazione «Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle» può essere utilizzata per designare i vini spumanti naturali ottenuti con vini derivati dal vitigno Blanc de Morgex e rispondenti alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.

Le operazioni di elaborazione dei vini destinati alla produzione degli spumanti, devono essere effettuate entro la zona di vinificazione di cui all'art. 5.

La produzione dello spumante «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle» è consentita a condizione che sia posta in commercio nei tipi «extra brut», «brut» e «demi sec».

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Valle d'Aosta» bianco o «Vallée d'Aoste» blanc:

colore: paglierino più o meno intenso con riflessi verdini o dorati;

odore: fresco, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, leggermente acidulo, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9 per cento;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Valle d'Aosta» rosso o rosato o «Vallée d'Aoste» rouge o rosé:

colore: rosso rubino o rosato a seconda del tipo di vinificazione;

odore: vinoso, fresco, caratteristico;

sapore: asciutto, gradevole, talvolta vivace, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,5 per cento;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Valle d'Aosta Müller Thurgau» o «Vallée d'Aoste Müller Thurgau»:

colore: giallo verdolino, con riflessi paglierini;

odore: intenso e gradevole, aromatico;

sapore: secco, fruttato, leggermente aromatico, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 per cento;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Valle d'Aosta Gamay» o «Vallée d'Aoste Gamay»:

colore: rosso rubino vivo;

odore: fruttato, intenso, caratteristico;

sapore: secco, fruttato, leggermente tannico, con fondo amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Valle d'Aosta Pinot Nero» o «Vallée d'Aoste Pinot Noir» (vinificazione in bianco):

colore: paglierino intenso o leggermente rosato;

odore: fruttato e persistente;

sapore: secco, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 per cento;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Valle d'Aosta Pinot Nero» o «Vallée d'Aoste Pinot Noir» (vinificazione in rosso):

colore: rosso rubino tendente al granata, più o meno intenso;

odore: fruttato e persistente;

sapore: secco, asciutto, vinoso, lievemente tannico, con retrogusto analogo, talvolta con sentore di essenza legnosa;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 per cento;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Valle d'Aosta Pinot Grigio» o «Vallée d'Aoste Pinot Gris»:

colore: giallo paglierino intenso con riflessi dorati;

odore: profumo caratteristico, molto intenso;

sapore: secco, gradevole, armonico, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;

acidità totale minima: 4,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Valle d'Aosta Petite Arvine» o «Vallée d'Aoste Petite Arvine»:

colore: giallo verdognolo;

odore: fine, fruttato, elegante;

sapore: armonico, vivo, sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;

acidità totale minima: 4,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Valle d'Aosta Chardonnay» o «Vallée d'Aoste Chardonnay»:

colore: giallo paglierino;

odore: intenso, fruttato, caratteristico;

sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico talvolta con sentore di essenza legnosa;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Valle d'Aosta Prëmetta» o «Vallée d'Aoste Prëmetta»:

colore: cerasuolo con riflessi rosa;

odore: fine, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 per cento;

acidità totale minima: 4,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Valle d'Aosta Fumin» o «Vallée d'Aoste Fumin»:

colore: porpora intenso;

odore: caratteristico di spezie;

sapore: asciutto, austero con fondo amarognolo, talvolta con sentore di essenza legnosa;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Valle d'Aosta Petit Rouge» o «Vallée d'Aoste Petit Rouge»:

colore: rosso vivace;

odore: di rosa selvatica, caratteristico;

sapore: secco, vellutato, mediamente corposo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;

acidità totale minima: 4,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste de Morgex et de La Salle»:

colore: giallo paglierino tendente al verdino;

odore: delicato con sottofondo di erbe di montagna;

sapore: secco, acidulo, leggermente frizzante, molto delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9 per cento;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Valle d'Aosta Chambave» Moscato o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat:

colore: giallo paglierino;

odore: aroma intenso e caratteristico di moscato;

sapore: secco, fino, delicato, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Valle d'Aosta Chambave» Moscato Passito o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat Flétri:

colore: giallo oro, tendente all'ambrato;

odore: aroma intenso, caratteristico di moscato;

sapore: amabile, aromatico, tipico di moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5 per cento di cui almeno 13 svolta;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 26 per mille.

«Valle d'Aosta Chambave» rosso o «Vallée d'Aoste Chambave» Rouge:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, con l'affinamento tendente al profumo di viola;

sapore: secco, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Valle d'Aosta Nus» Malvoisie o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie:

colore: giallo ambrato con riflessi dorati;

odore: profumo caratteristico molto intenso;

sapore: secco, gradevole, armonico, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 per cento;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 19 per mille.

«Valle d'Aosta Nus» Malvoisie Passito o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie Flétri:

colore: giallo ramato intenso;

odore: profumo gradevole, intenso;

sapore: amabile, molto alcolico, con retrogusto di castagna, talvolta con sentore di essenza legnosa;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50 di cui almeno 14 svolta;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 25 per mille.

«Valle d'Aosta Nus» rosso o «Vallée d'Aoste Nus» Rouge:

colore: rosso intenso con riflessi granata;

odore: vinoso, intenso, persistente;

sapore: secco, vellutato, leggermente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet»:

colore: rosso rubino brillante con riflessi granata;

odore: fine, caratteristico, lievemente mandorlato;

sapore: secco, asciutto, con fondo amarognolo morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» Superiore o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet» Supérieur:

colore: rosso rubino brillante con riflessi granata;

odore: fine, caratteristico, lievemente mandorlato;

sapore: secco, con fondo amarognolo morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 per cento;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette»:

colore: rosso vivace con riflessi violacei;

odore: profumo di rosa selvatica, con l'invecchiamento tendente a mandorlarsi;

sapore: secco, vellutato, di buon corpo, con fondo amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;

acidità totale minima: 4,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Valle d'Aosta Torrette» Superiore o «Vallée d'Aoste Torrette» Supérieur:

colore: rosso intenso con riflessi granata;

odore: profumo caratteristico, con ricordo di lampone, con l'affinamento tendente a mandorlarsi;

sapore: secco, vellutato, di buon corpo, con fondo amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 per cento;

acidità totale minima: 4,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

«Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas»:

colore: rosso brillante, tendente al granito chiaro, con l'affinamento;

odore: fine, caratteristico, con profumo di mandorle, specie se molto affinato;

sapore: secco, vellutato, di giusto corpo, leggermente mandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 per cento;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 23 per mille.

«Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallée d'Aoste Enfer»:

colore: rosso granata, piuttosto intenso;

odore: delicato, con «bouquet» caratteristico;

sapore: secco, vellutato, di giusto corpo, gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 per cento;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Valle d'Aosta» novello o «Vallée d'Aoste» nouveau:

colore: rosso rubino brillante con sfumature violacee;

odore: fruttato e persistente;

sapore: armonico, fresco e vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,05;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Art. 7.

I vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste Chambave» e «Valle d'Aosta Nus» o Vallée d'Aosta Nus» ottenuti con parziale appassimento delle uve, debbono essere designati con la precisazione concernente il tipo di prodotto utilizzando la locuzione «passito» o «flètri».

La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», senza alcuna menzione aggiuntiva può essere rivendicata dagli iscritti all'albo dei vigneti della suddetta denominazione per designare i vini bianchi, rossi o rosati provenienti dalle uve aventi le caratteristiche minime previste dal presente disciplinare di produzione qualora la regione autonoma Valle d'Aosta, con proprio decreto annuale abbia limitato l'utilizzazione delle menzioni aggiuntive di cui all'art. 1 del presente disciplinare.

I vini per i quali all'atto della denuncia delle uve è stata rivendicata la denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» accompagnata da una menzione di cui all'art. 1 possono essere riclassificati, prima dell'imbottigliamento, con la denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o Vallée d'Aoste» senza alcuna menzione aggiuntiva previa autorizzazione della regione autonoma della Valle d'Aosta e comunicazione da parte della regione medesima ai competenti servizi di vigilanza.

I vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Arnad-Monjovet» o «Vallée d'Aoste Arnad-Monjovet» e «Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette» possono essere designati con la menzione complementare «superiore» o «supérieur» solo alle condizioni previste dal presente disciplinare di produzione.

Le dimensioni dei caratteri utilizzati per le diciture «passito» o «flétri» e «superiore» o «supérieur» non debbono superare quelle dei caratteri utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata.

L'indicazione dell'annata di produzione delle uve deve sempre figurare nei casi in cui i vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» siano designati con una delle menzioni previste dall'art. 1.

Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste nel disciplinare, ivi compresi gli aggettivi; extra, fine, scelto, classico, selezionato, riserva, vecchio e similari, nonché indicazioni che facciano riferimento ad unità geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi o ragioni sociale o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Art. 8.

Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» designati con o senza menzioni di cui all'art. 1 in vista della vendita devono essere di forma Bordolese, Borgognona, Renana, o similari, oppure corrispondenti ad antico uso o tradizione.

92A3022

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nella regione Puglia

Con il decreto ministeriale emanato nella data appresso indicata è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/1981, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

REGIONE PUGLIA

Decreto ministeriale n. 92/00730 del 17 giugno 1992

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni:

Brindisi:

grandinate del 9 ottobre 1991 nel territorio dei comuni di Brindisi e San Vito dei Normanni.

La regione Puglia, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati e alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni e integrazioni.

92A3053

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 10 giugno 1992 il dott. Furio Secinaro è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Palit - Società cooperativa a r.l.», con sede in Drusacco - Vico Canavese (Torino), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 19 ottobre 1991, in sostituzione della dott.ssa Guizzardi Anna che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1992 il rag. Mauro Bosio è stato nominato commissario liquidatore della società Cooperativa di consumo a r.l. fra gli agenti ferrovieri di Cremona e provincia, con sede in Cremona, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 10 luglio 1978, in sostituzione del rag. Gino Calicchia, dimissionario.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1992 il dott. Alberto Botta è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Centro Lecco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lecco (Como), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 26 luglio 1991, in sostituzione del dott. Roberto Mazzeo dimissionario.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1992 il rag. Boicelli Giovanni è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Allevatori conicoli - Co.Al.C. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Russi (Ravenna), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 7 marzo 1992, in sostituzione del dott. Silei Alessandro, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1992 il rag. Berti Rossella è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «La Rocca a r.l.», con sede in Pieve di Cento (Bologna), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 28 aprile 1983, in sostituzione del rag. Berti Vittorio, deceduto.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1992 il rag. Terzani Enrico è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Il Quadrifoglio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 7 marzo 1992, in sostituzione del dott. Perri Francesco che ha rinunciato all'incarico.

92A3068

MINISTERO DEL TESORO

N. 122

Corso dei cambi del 24 giugno 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1182,500	1182,500	1182,500	1182,500	1182,500	1182,500	1182,740	1182,500	1182,500	1182,500
E.C.U.	1552,200	1552,200	1552 —	1552,200	1552,200	1552,200	1552,200	1552,200	1552,200	1552,200
Marco tedesco	757,350	757,350	756,500	757,350	757,350	757,350	757,350	757,350	757,350	757,350
Franco francese	224,860	224,860	225,500	224,860	224,860	224,860	224,890	224,860	224,860	224,86
Lira sterlina	2207,050	2207,050	2210 —	2207,050	2207,050	2207,050	2207,600	2207,050	2207,050	2207,050
Fiorino olandese	672,240	672,240	672 —	672,240	672,240	672,240	672,270	672,240	672,240	672,240
Franco belga	36,787	36,787	36,780	36,787	36,787	36,787	36,788	36,787	36,787	36,780
Peseta spagnola	12,007	12,007	12,020	12,007	12,007	12,007	12,010	12,007	12,007	12 —
Corona danese	196,910	196,910	197 —	196,910	196,910	196,910	196,900	196,910	196,910	196,910
Lira irlandese	2033,350	2033,350	2024 —	2033,350	2033,350	2033,350	2023,250	2033,350	2033,350	—
Dracma greca	6,247	6,247	6,230	6,247	6,247	6,247	6,246	6,247	6,247	—
Escudo portoghese	9,114	9,114	9,130	9,114	9,114	9,114	9,118	9,114	9,114	9,110
Dollaro canadese	986 —	986 —	988 —	986 —	986 —	986 —	986,700	986 —	986 —	986 —
Yen giapponese	9,301	9,301	9,300	9,301	9,301	9,301	9,302	9,301	9,301	9,300
Franco svizzero	837,270	837,270	837 —	837,270	837,270	837,270	837,360	837,270	837,270	837,270
Scellino austriaco	107,580	107,580	107,500	107,580	107,580	107,580	107,579	107,580	107,580	107,580
Corona norvegese	193,560	193,560	193,500	193,560	193,560	193,560	193,610	193,560	193,560	193,560
Corona svedese	209,600	209,600	209,250	209,600	209,600	209,600	209,600	209,600	209,600	209,600
Marco finlandese	278,050	278,050	277,500	278,050	278,050	278,050	278,100	278,050	278,050	—
Dollaro australiano	884,400	884,400	890 —	884,400	884,400	884,400	885 —	884,400	884,400	884,400

Media dei titoli del 24 giugno 1992

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,350
» » » 21- 4-1987/94	87,625
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	98,900
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	98,950
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,550
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,550
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,425
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,350
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,325
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,400
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,175
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,125
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98,950
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,125
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,850
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,875
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,425
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,775
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,775
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	97,825
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	97,800
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,200
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	104 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102 —
» » » TR 2,5% 1983/93	101,700
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99,775
» » » » 19- 8-1987/92	99,825
» » » » 1-11-1987/92	99,575
» » » » 1-12-1987/92	99,825
» » » » 1- 1-1988/93	99,650

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93	99,700
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,775
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,775
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,825
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,150
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,950
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,075
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,800
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,025
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,675
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,900
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,275
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,650
»	»	»	»	20-10-1986/93	99 —
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,775
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,625
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,775
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,900
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,825
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,875
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,875
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,750
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,500
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,250
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,250
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,450
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,400
»	»	»	»	1- 3-1985/95	98 —
»	»	»	»	1- 3-1990/95	98,900
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,725
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,750
»	»	»	»	1- 5-1990/95	98,725
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,700
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,200
»	»	»	»	1- 7-1990/95	98,875
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,850
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,450
»	»	»	»	1- 9-1990/95	98,725
»	»	»	»	1-10-1985/95	98,325
»	»	»	»	1-10-1990/95	98,600
»	»	»	»	1-11-1985/95	98 —
»	»	»	»	1-11-1990/95	98,600
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,025
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,150
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,800
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,300
»	»	»	»	1- 1-1991/96	98,750
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,400
»	»	»	»	1- 2-1991/96	98,750
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,150
»	»	»	»	1- 4-1986/96	97,450
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,375
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,375
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,900
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,625
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,700
»	»	»	»	1-10-1986/96	97,750
»	»	»	»	1-11-1986/96	97,950
»	»	»	»	1-12-1986/96	97,775
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,025
»	»	»	»	1- 2-1987/97	97,300
»	»	»	»	18- 2-1987/97	97,200
»	»	»	»	1- 3-1987/97	97,250
»	»	»	»	1- 4-1987/97	97,275
»	»	»	»	1- 5-1987/97	97,750
»	»	»	»	1- 6-1987/97	99,125
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,675
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,725
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,375
»	»	»	»	1- 3-1991/98	97,650
»	»	»	»	1- 4-1991/98	97,650
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 5-1991/98	97,400
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,100
»	»	»	»	1- 7-1991/98	97,925
»	»	»	»	1- 8-1991/98	97,950
»	»	»	»	1- 9-1991/98	97,650
»	»	»	»	1-10-1991/98	97,300
»	»	»	»	1-11-1991/98	97,550

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	10,50%	1- 7-1992	100,025
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,700
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,425
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,550
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,450
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,450
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,325
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,325
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,875
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99 —
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,050
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,100
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,200
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,075
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99,125
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,575
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	98,450
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	98,425
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	98,475
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,025
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	98,550
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	98,275
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	98,375
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	98,350
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	97,950
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	96,300
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	96,125
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	96,150
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	98,250
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	98,150
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	97,625
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	97,600
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	97,900
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	95,225
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	95,125
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	98,450
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	96 —
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	95,750

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99,950
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98,875
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,375
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,775
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,950
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,100
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,950
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,950
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,625
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	96,525
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,150
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,950
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	100,025
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,950
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,950
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,100
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	102,100
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,725
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	102,825
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	105,025
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	103,150
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	105,450
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	101,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M24062

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª pubblicazione)

Elenco n. 3

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 Mod. 241 D.P. — Data: 4 giugno 1991. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Salerno. — Intestazione: Colavolpe Luigi, nato ad Amalfi il 21 maggio 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

92A2739

COMUNE DI PALADINA

Dichiarazione di dissesto finanziario, a norma dell'art. 30 del decreto-legge 17 marzo 1992, n. 233 come sostituito dal decreto-legge 20 maggio 1992, n. 289, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992

Il consiglio comunale di Paladina (Bergamo), con deliberazione n. 23 del 21 aprile 1992 (resa esecutiva con provvedimento del Co.Re.Co di Bergamo n. 9469 dell'8 maggio 1992), ha approvato:

di confermare l'esistenza, nei confronti del comune di Paladina, di crediti liquidi ed esigibili di terzi, per gli importi di seguito qualificati:

a) Cementeria Mazzoleni S.p.a. L. 3.994.641.000 oltre gli interessi di mora nella misura e con decorrenza fissata nella sentenza di primo grado dal tribunale di Bergamo n. 54 del 31 maggio 1984;

b) debitori diversi: L. 290.393.000 (alla data del 27 marzo 1991);

di dichiarare che, come già rilevato nelle deliberazioni commissariali e consigliari precedenti sulla stessa materia, il comune di Paladina non puo far fronte validamente, con i mezzi indicati negli articoli 24 e 25 del decreto-legge n. 66/1989 al ripiano del debito prima rilevato;

di dichiarare, per quanto detto ai punti precedenti, il dissesto finanziario dell'ente comune di Paladina, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 24 e 25 del decreto-legge n. 66/1989, convertito nella legge n. 144/1989, e all'art. 30 del decreto-legge n. 233 del 17 marzo 1992, come sostituito dal decreto-legge 20 maggio 1992, n. 289.

92A3024

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 5 2 0 9 2 *

L. 1.200